

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

VIII LEGISLATURA

---

**GIUNTE E COMMISSIONI**  
**parlamentari**

---

**76° RESOCONTO**

**SEDUTE DEL 30 GENNAIO 1980**

---

**INDICE****Commissioni permanenti e Giunte**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	7
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .		11
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	13
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	17
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	20
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	23
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	29
9 <sup>a</sup> - Agricoltura . . . . .	»	33
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	37
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	41
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	44

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - <i>Affari costituzionali - Pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	46
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> . . . . .	»	46

---

<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	47
-------------------------------	-------------	----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 30 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*  
MURMURA*Interviene il Ministro dell'interno Rognoni.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE DELIBERANTE****«Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio» (401-200-226-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Dopo interventi del relatore Vernaschi, del senatore Morandi e del presidente Murmura, la Commissione approva le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ed il provvedimento nel suo complesso.

La Commissione conviene pure sulla opportunità di dare rapido corso alla predisposizione della indagine conoscitiva sugli handicappati allo scopo di armonizzare la normativa in vigore e di suggerire misure in grado di garantire l'inserimento e la pari dignità sociale di questa categoria di cittadini.

**IN SEDE CONSULTIVA****«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982» (293).**

— Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 (Tabella 8).

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione). (Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, iniziato il 12 dicembre dello scorso anno.

Il senatore Berti, intervenendo sui problemi afferenti alla amministrazione civile, sollecita il Governo a prendere atto dell'orientamento manifestato dalla apposita Sottocommissione istituita in seno alla Commissione affari costituzionali in materia di autonomie locali. Nel testo predisposto per il riordino delle autonomie si prevede che l'elemento fondamentale di rappresentanza generale degli interessi locali sia il comune, mentre all'ente intermedio, la provincia, sono riservati compiti di programmazione e di coordinamento.

Lo schema di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980, presentato al Parlamento, non risponde certo a questa impostazione nelle autonomie che il Senato si appresta a definire: occorre dunque che in sede governativa vengano adottati nuovi indirizzi in materia. Il senatore Berti fa anche presente come, specie in questi giorni, sia assai vivace la protesta contro il decreto-legge n. 662 del 30 dicembre 1979 in materia di finanza locale. Tale decreto è fortemente limitativo delle autonomie degli enti locali e bisogna pertanto che il Parlamento si adoperi affinché il processo che ha visto le regioni e gli enti locali avvicinarsi sempre di più alle esigenze delle popolazioni non subisca riflussi.

Dopo avere fatto presente che è impensabile procedere alla riforma dell'ordinamento locale senza parallelamente approntare la riforma della finanza locale, il senatore Berti dichiara che comuni e province hanno accettato responsabilmente le misure a suo tempo adottate sui limiti posti alla loro operatività: non hanno dunque senso le nuove norme del decreto-legge citato che, specie all'articolo 2, contiene disposizioni che a suo avviso vanno soppresse. Mossi quindi rilievi critici alla nuova normativa introdotta in tema di controlli sugli atti degli enti locali, l'oratore prende atto con preoccupazione di risorgenti tentativi centralistici che mirano a comprimere le autonomie.

In ordine alla Cassa depositi e prestiti, il senatore Berti sollecita una riorganizzazione che le conferisca una struttura propria ed eventualmente anche diramazioni a livello regionali. Occorrerebbe inoltre procedere alla modificazione del consiglio di amministrazione di questo organismo.

Il senatore Berti conclude invitando il Governo a farsi carico dell'urgenza di porre in essere una politica che sviluppi tutte le potenzialità dei comuni.

Secondo il senatore Vernaschi, che prende la parola a nome del Gruppo democratico cristiano, la relazione svolta dal senatore Mazza sulla tabella 8 del bilancio dello Stato è stata pregevole. La Democrazia cristiana, egli afferma, è intensamente impegnata sui problemi riguardanti le autonomie locali, come dimostrano i provvedimenti presentati dal suo Gruppo e la solerzia che i commissari democristiani stanno dimostrando nell'esame del progetto di riforma dell'ordinamento locale.

A suo parere è valido il discorso sulle autonomie dei fini perseguiti dagli enti locali, ma occorre porre l'accento anche sulla autonomia finanziaria di tali enti, senza la quale è difficile fare concreti passi avanti.

Dopo avere svolto osservazioni sulla normativa relativa ai controlli sugli atti dell'ente locale introdotta dal decreto-legge n. 662 del 1979, rileva che gli stanziamenti disposti dalla Cassa depositi e prestiti non vengono purtroppo totalmente utilizzati. Non è quindi in questo istituto che vanno ricercate le cause di certe disfunzioni, bensì altrove. Un problema particolarmente importante è quello della diminuzione del personale negli enti locali, proprio in un momento in cui si assiste ad un incremento di domanda di servizi cui, in particolare, i comuni dovrebbero far fronte, specie nel settore culturale. Particolarmente drammatica è la situazione dei piccoli comuni, dove c'è un segretario comunale « a scavalco » che deve provvedere contemporaneamente a due o tre sedi.

Sui problemi riguardanti la sicurezza, il senatore Vernaschi invita la Commissione a valutare con oggettività l'azione intrapresa dal ministero dell'interno e da altri organi dello Stato, mettendo nel dovuto risal-

to anche i successi conseguiti in tale settore.

Oltre al terrorismo, altri tristi fenomeni non possono essere relegati in secondo ordine: in particolare quello della diffusione della droga, cui è legato l'incremento dei furti e della prostituzione. Purtroppo le questure non sono strutturate in modo tale da poter far fronte a tali gravi problemi.

Dopo avere sollecitato il Governo ad individuare una adeguata soluzione per garantire l'esercizio del diritto di voto agli italiani non residenti nel Paese, nonché per i problemi connessi all'adeguamento nelle congrue e delle spese di culto, il senatore Vernaschi conclude preannunciando l'assenso del Gruppo democristiano allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980.

Il senatore Modica esordisce rilevando come dalla relazione svolta dal senatore Mazza emerga un ruolo del Ministero dell'interno in realtà molto chiaro. Auspica comunque che l'orientamento espresso non sia condiviso dall'autorità politica preposta a tale settore.

Il senatore Mazza, cioè, ha proceduto, secondo il senatore Modica, ad una rivalutazione molto precisa del ruolo dei prefetti sostenendo che al Ministero dell'interno compete un indirizzo di politica interna unitaria, prerogativa che, alla luce della Costituzione, è invece da ricondurre al Governo nella sua collegialità.

I rilievi mossi dalla sua parte politica si fondano su quanto la Costituzione detta al riguardo: la carta fondamentale ha fatto riferimento al Commissario del Governo quale organo di rappresentanza del potere centrale.

In realtà nella pratica legislativa questo istituto è stato sminuito e si è sempre cercato di attribuire al prefetto quelle funzioni che il costituente aveva previsto per un organo diverso.

Dalla relazione del senatore Mazza si evince dunque una concezione del Ministero dell'interno pericolosa e deviante rispetto all'indirizzo costituzionale.

Lo stesso carattere repressivo che va riconosciuto all'articolo 2 del decreto-legge sulla

finanza locale, trova nella relazione del senatore Mazza la sua premessa teorica laddove egli sostiene che il Ministero dell'interno rappresenta uno strumento di intervento sotto il profilo della politica economica, mentre finora, ai fini del contenimento della spesa degli enti locali, sono stati utilizzati solo strumenti di natura finanziaria. Dopo avere lamentato che il Governo insista per l'inserimento negli organi regionali di controllo di propri rappresentanti ed avere altresì polemizzato con la tesi secondo la quale regioni ed enti locali non farebbero parte integrante dello Stato — quasi fossero organi di sperpero di risorse pubbliche da sottoporre ad attento controllo — il senatore Modica rileva che il decreto-legge n. 662 costituisce un passo politico grave che non può restare in ombra. Il pregio della relazione del senatore Mazza è di avere contribuito a metterne in luce le caratteristiche e la filosofia.

Dopo avere contestato la diagnosi del senatore Mazza sulla ingovernabilità e di avere quindi rilevato che il sistema autonomistico non solo regge ma esige che vengano rimossi tutti gli ostacoli alla sua completa attuazione, il senatore Modica conclude rilevando che questo obiettivo non può essere raggiunto ponendo in essere misure di carattere repressivo.

Secondo il senatore Pavan occorre evitare che vengano posti sullo stesso piano quegli enti locali che hanno praticato una politica di contenimento della spesa e quelli che invece hanno profuso risorse in impegni non sempre utili. Da ciò deriva l'esigenza di porre in essere misure atte a riequilibrare la situazione.

Sottolineata la necessità di rivalutare l'autonomia impositiva degli enti locali e di procedere al riordinamento del personale che specie nei piccoli comuni è numericamente assai carente, il senatore Pavan sostiene che l'intento di norme recentemente introdotte non è quello di restringere l'autonomia degli enti locali, bensì di rendere uniforme su tutto il territorio l'applicazione della legge.

Il senatore Pavan conclude richiamando l'attenzione del responsabile del dicastero dell'Interno sull'urgenza di risolvere i problemi del settore della protezione civile.

Prende la parola il senatore Flamigni che pur era stato tentato di rinunciare all'intervento per protestare contro il comportamento dilatorio del Governo, che ha disatteso le proposte reiteratamente formulate dalla sua parte in tema di ordine pubblico.

Espressa la propria doverosa solidarietà alle forze dell'ordine il senatore Flamigni sottolinea che più che di interventi normativi si avverte la necessità di adeguati strumenti per applicare le leggi esistenti. Purtroppo anche nelle misure approvate dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati, non si rinvergono adeguati interventi a sostegno delle strutture operative delle forze dell'ordine.

In ordine al coordinamento che tra queste forze deve ovviamente sussistere, il senatore Flamigni si chiede quale pratica operatività abbia l'apposito decreto predisposto in materia. Dopo avere osservato che non sono certo proficui duplicazioni di controlli e di centrali operative ed essersi anche chiesto come questo coordinamento venga praticato specialmente in grandi centri, l'oratore propone che almeno in una città venga sperimentata la unificazione delle sale operative.

Problemi molto acuti nel settore del controllo e del coordinamento sussistono per Roma e per Milano. La stessa strategia terroristica punta, come dimostrano molti fatti, che si sofferma ad illustrare, sul terrorismo di quartiere per impedire che si rinsaldino i legami di collaborazione tra poliziotti e popolazione. Di fronte a questa situazione occorre chiedersi che cosa sta predisponendo il Ministero dell'interno e come vengono rafforzati i commissariati. Bisogna puntare sullo sviluppo della professionalità e dell'addestramento per adeguare alle nuove esigenze le forze di polizia. Purtroppo, invece, non solo sono diminuiti gli allievi ma è stata ridotta anche l'attività di specializzazione.

Sono state utilizzate molte risorse per il potenziamento tecnico della polizia, ma l'addestramento degli uomini è assai scarso, mentre la tecnica dei terroristi rivela le impronte di precise scuole che esistono in Europa ed in Medio Oriente.

Il problema di fondo è quello della mancanza di personale: di fronte ad un organico di 83 mila unità sono in servizio appena 66 mila uomini. Il Gruppo comunista aveva proposto che venissero attuati reclutamenti su base provinciale: tale iniziativa è rimasta purtroppo disattesa. Dopo essersi soffermato sulla particolare situazione in cui versa la città di Ravenna, ove, come in molte altre città, gli organici non sono coperti mentre nuovi problemi affiorano nel campo della criminalità, il senatore Flamigni invita il Governo a procedere con solerzia. Lo stesso ministro Scelba, ricorda l'oratore, fu in grado di reclutare in un anno 25 mila agenti: non si spiega perchè ora non si possa provvedere con altrettante prontezza.

Precisato quindi di non considerare risolutivo il ricorso al servizio ausiliario nella

pubblica sicurezza di giovani di leva e sottolineata la necessità di rafforzare la politica giudiziaria, l'oratore ritiene indispensabile un più puntuale raccordo tra Ministero dell'interno e Ministero di grazia e giustizia.

Soffermandosi quindi ad illustrare i benefici che potrebbero ricavarsi da un reclutamento delle forze di polizia su base locale, invita il Governo ad incentivare l'afflusso nella pubblica sicurezza dei giovani del nord e del centro d'Italia, facendo anche appello al loro patriottismo per sgominare il terrorismo.

Il senatore Flamigni conclude rilevando che tra le varie misure da predisporre c'è anche quella di un più adeguato trattamento economico alle forze dell'ordine.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 30 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*  
DE CAROLIS*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Gargani e Costa.**La seduta inizia alle ore 10,20.***PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE ATTILIO SPOZIO**

Il presidente De Carolis esprime il cordoglio suo personale e della Commissione per la scomparsa del senatore Spozio, componente della Commissione, soffermandosi ad illustrare le elevate qualità professionali e morali del parlamentare.

**IN SEDE REFERENTE**

« **Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Torino** » (422).

(Esame e richiesta di trasferimento alla sede deliberante).

Il presidente De Carolis riferisce sul disegno di legge, chiarendo le ragioni impellenti che inducono il Governo a proporre l'istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Torino. In particolare si sofferma sulla grave situazione — in relazione all'elevato indice di criminalità comune e politica — in cui si trova l'attività giudiziaria in quella circoscrizione.

Il Presidente propone, in considerazione delle ragioni sopra indicate, che la Commissione chieda il trasferimento in sede deliberante.

Il sottosegretario Gargani dichiara il proprio consenso a nome del Governo. La Commissione quindi si pronuncia all'unanimità per il passaggio alla sede deliberante.

« **Estensione dell'indennità di servizio penitenziario agli insegnanti elementari del Ruolo speciale carcerario in servizio presso gli Istituti di prevenzione e pena** » (471), d'iniziativa dei senatori Vitale Antonio ed altri.

(Esame e rinvio).

Il presidente De Carolis riferisce sul disegno di legge, illustrando i motivi che inducono a sanare una effettiva disparità di trattamento tra gli insegnanti carcerari e il restante personale carcerario, disparità derivante dallo stato giuridico di tali insegnanti, che sono sostanzialmente inquadrati negli organici della Pubblica istruzione: gli uguali oneri, sacrifici e rischi, rispetto al personale carcerario in generale, consiglia-no di provvedere in favore di tale categoria, assai benemerita, analogamente a come si è provveduto nella passata legislatura in favore degli insegnanti carcerari addetti al tempo libero e alle attività parascolastiche, che peraltro hanno un diverso stato giuridico. Propone una rapida approvazione del disegno di legge, ai fini di un riconoscimento, certamente dovuto, alla categoria in questione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Filetti, premesso che egli con-corda con la proposta governativa, dichiara di ritenere opportuna l'assunzione dei pareri sui disegni di legge prima di chiudere la discussione generale.

Il senatore Cioce annuncia il pieno consenso del Gruppo socialdemocratico al disegno di legge, ricordando gli episodi dai quali sono emersi i gravi sacrifici e i rischi sopportati dagli insegnanti carcerari.

Il senatore Tropeano dichiara il consenso del Gruppo comunista alla proposta del Governo, precisando tuttavia che per la definizione tecnica delle provvidenze in questione è opportuno attendere i pareri sul disegno di legge, al fine di evitare sperequazioni che certamente il legislatore non desidera.

Il senatore De Giuseppe annuncia il pieno consenso del Gruppo della Democrazia cri-

stiana, in considerazione dei sacrifici e degli oneri gravissimi ai quali è sottoposta la benemerita categoria degli insegnanti carcerari. Aggiunge tuttavia che condivide le osservazioni del senatore Tropeano sull'opportunità di approfondire la configurazione tecnica delle provvidenze in questione.

Infine il senatore Gozzini dichiara il pieno consenso del Gruppo della Sinistra indipendente, essendo, anche per conoscenza personale, pienamente consapevole dell'importanza dei compiti affidati agli insegnanti carcerari e della gravità degli oneri ad essi collegati.

Il sottosegretario Gargani dichiara di condividere, a nome del Governo, le proposte emerse nel dibattito per un breve rinvio dell'esame alla prossima settimana, al fine di chiarire meglio alcuni particolari tecnico-finanziari.

Il Presidente avverte che, non facendosi osservazioni in senso contrario, il seguito dell'esame è rinviato a mercoledì della prossima settimana.

**« Disciplina delle società tra professionisti » (246),**  
d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri.

*(Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento).*

**« Disciplina delle società tra professionisti » (324),**  
d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il senatore Benedetti avverte, preliminarmente, che nella relazione sul disegno di legge n. 324, pronunciata il 28 novembre scorso in Commissione, il relatore ha erroneamente indicato il suo nome in luogo di quello del senatore Cleto Boldrini, in relazione a dichiarazioni sulla possibilità che una società cooperativa possa avvalersi di elementi tecnici ausiliari non aventi la qualità di socio, dichiarazioni fatte nella passata legislatura in occasione dell'esame del disegno di legge n. 77. Il relatore Sica conferma il rilievo fatto dal senatore Benedetti.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore Graziani. Premesso che il malessere da cui sono investite le professioni liberali è dovuto, oltre che ad altre cause, anche alla diminuzione del ruo-

lo di tali professionisti, non più oggi « mediatori fra le classi sociali » bensì soltanto tecnici e specialisti delle rispettive professioni, afferma che il legislatore, in favore dell'esercizio di tali professioni, dovrebbe almeno preoccuparsi delle conseguenze di una certa frattura fra la grande cultura umanistica e la prassi concreta professionale, frattura manifestatasi negativamente sulla preparazione universitaria alle professioni liberali. Occorre quindi, almeno, curare che il tirocinio svolga pienamente i suoi compiti, avendo presente che in tal senso non agisce affatto favorevolmente l'esistenza di grandi studi professionali, nei quali i tirocinanti vengono più che altro sfruttati (e assieme ad essi spesso anche, nella professione forense, gli avvocati collaboratori).

Gli elementi giovani che si rivolgono oggi a tali professioni reagiscono a questa situazione specialmente organizzandosi in cooperative (che operano ormai da tempo in gran numero e costituiscono quindi una realtà di fatto) al fine di controbattere la tendenza ad una pura finalità di lucro, e al tempo stesso di rimediare, per quanto è possibile, alla vasta disoccupazione intellettuale.

Di fronte a tali iniziative e a tali realizzazioni si risponde, ad avviso del senatore Graziani, con obiezioni improntate ad uno spirito di pura conservazione, che egli intende controbattere con gli argomenti che seguono. Ritiene anzitutto che il carattere non commerciale dell'esercizio professionale possa rientrare, a termini della legge attuale, fra le esigenze cui deve sottostare una società cooperativa fra professionisti, mentre d'altra parte con la legge n. 285 per l'occupazione giovanile il legislatore ha incentivato anche queste iniziative. Al tempo stesso l'articolo 2238 del codice civile implicitamente consente che le attività professionali siano esercitate anche in forma di impresa: su tutti questi fondamenti legislativi si è creata ormai una solida elaborazione giurisprudenziale. Ritiene inoltre che il controllo pubblicistico esercitato sulle cooperative non possa porsi in contrasto con il segreto del professionista, stante il suo carattere non penetrante, in quanto controllo meramente contabile. Quanto all'impedimento co-

stituito dalla possibilità di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa ritiene che si possa rimediare con normative, già proposte nella passata legislatura, di esonero dalla registrazione per tali cooperative e di prescrizione della forma di cooperativa a responsabilità illimitata. In relazione alla esigenza di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 246, ricorda casi analoghi in cui è stato necessario stabilire un tetto massimo al numero dei soci di cooperative, per cui tale problema non costituirebbe una difficoltà. Infine ritiene che il problema della diversità di trattamento fiscale fra società professionali in forma di società semplice e società professionali cooperative dovrebbe essere meglio approfondito, tenendo conto del fondamento costituzionale del trattamento fiscale di favore per le cooperative, ma anche considerando il problema sotto l'aspetto delle società tra professionisti non cooperative, dato che il disegno di legge n. 246 non rivolge al problema fiscale alcuna attenzione.

Passando a considerare l'articolato del disegno di legge n. 246, il senatore Graziani rileva che in esso non sono risolte le difficoltà in cui si trovano i tirocinanti, posto che, ove essi venissero qualificati definitivamente come non « collaboratori », dovrebbe allora essere assai più tutelata la loro posizione nel rapporto di lavoro subordinato. In connessione con tale problema osserva che le limitazioni al numero dei soci, di cui all'articolo 5, possono far incrementare, poco correttamente, il numero dei collaboratori non soci.

Il senatore Filetti dichiara anzitutto che bisogna prendere atto del mutamento verificatosi nelle attività professionali, dal regime di *élite* individualistico a quello di gruppo: il venir meno, nei fatti, dell'importanza dell' *intuitu personae* induce ad accogliere favorevolmente la proposta di esercizio societario anche delle professioni liberali, contenuta nel disegno di legge n. 246 e risalente già alla VI legislatura. Pur non rilevando ostacoli di fondo all'esercizio delle professioni in forma cooperativa — dato che anche lo scopo mutualistico non è inconciliabile, addirittura, con l'esercizio di attività commerciali — sottolinea l'appesantimento che

darebbe alle attività professionali la molteplicità degli adempimenti e delle formalità che gravano su una società cooperativa in base alla legge attuale. Precisa comunque che il Gruppo MSI-DN si riserva di pronunciarsi compiutamente sul problema in un secondo momento.

Per quanto concerne la posizione degli ausiliari e collaboratori nella società professionale, ritiene opportuno il sostanziale rinvio ad altra sede di una più completa disciplina, sostanzialmente proposto dal disegno di legge n. 246. Circa l'articolo 5, ritiene che il numero massimo dei soci debba essere differenziato a seconda delle dimensioni del centro in cui si opera, in quanto in un piccolo centro anche un basso limite potrebbe creare situazioni di monopolio. Ritiene assai importante modificare l'articolo 7 prevedendo che, almeno per le ipotesi di negligenza grave o dolo, il cliente possa rivolgersi, per la responsabilità, anche direttamente al professionista, anziché solo alla società professionale. Circa l'articolo 12, ritiene che la Commissione nazionale ivi prevista debba essere regolata più compiutamente; riguardo all'articolo 19 riterrrebbe non inutile una precisazione della necessità del consenso del contraente ceduto per ogni caso in cui tale consenso deve sussistere; concorda quindi con l'avviso del relatore, contrario alla previsione di cui all'articolo 22. Evidenzia la necessità di rivedere a fondo il problema della fiscalità riguardo alle future società professionali. Si dichiara infine a favore della intera abrogazione della legge n. 1815 del 1939, diversamente da quanto prevede l'articolo 23.

Il senatore Riccardelli ritiene anzitutto che si renda indispensabile una revisione dei divieti posti dalla legge n. 1815 del 1939, dato che il virtuale aggiramento di tali divieti comporta l'utilizzazione di forme e sistemazioni giuridiche improprie, con pregiudizio di tutti.

In relazione alle considerazioni del senatore Graziani sulla possibilità di cooperative fra professionisti, ritiene che la finalità mutualistica delle cooperative costituisca fundamentalmente una preclusione: l'estensione, ancorchè in molti casi consentita, delle pre-

stazioni della cooperativa anche a terzi (anzichè ai soli soci), non dovrebbe essere considerata come una innovazione pacificamente acquisita, in via generale. Ritiene inoltre che il presupposto dell'*intuitu personae* non possa essere trascurato, mentre ciò potrebbe avvenire, data la struttura giuridico-economica di una società cooperativa. Infine la società cooperativa potrebbe essere il veicolo per un abusivo esercizio della professione senza abilitazione, nonchè per un altrettanto abusivo contrabbando di attività di impresa come attività professionale.

Passando a considerare l'articolato del disegno di legge n. 246, osserva che l'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 7 è sprovvisto di sanzione (inoltre non è stabilita alcuna misura minima per la copertura assicurativa). Rileva quindi che l'osservanza dei patti interni tra i soci (ultimo comma dell'articolo 11) non può essere sottoposta ai poteri di sindacato degli ordini professionali, che non possono avere competenza in materia. Ritiene che il divieto di partecipazione alla società tra professionisti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere esteso ai dipendenti di imprese private, posto che, fra l'altro, il rapporto di lavoro subordinato limiterebbe l'autonomia professionale. Il divieto dovrebbe co-

munque essere esteso anche ai docenti, diversamente da quanto propone la norma indicata. Conclude chiedendo che la discussione generale prosegua in altra seduta, stante le molteplici difficoltà e problemi da discutere.

Il senatore Tropeano afferma che il problema delle società cooperative fra professionisti dovrebbe essere considerato nel quadro della futura legislazione cooperativistica (per la riforma della quale è stato presentato il disegno di legge n. 59). Condivide comunque l'opinione del senatore Riccardelli che l'attuale legislazione cooperativistica non abbia ancora subito quelle modifiche che potrebbero — a suo avviso giustamente — dare spazio alla realtà delle cooperative professionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente avverte che nella prossima settimana, oltre a proseguire nell'esame dei disegni di legge nn. 346 e 324, la Commissione riprenderà l'esame del disegno di legge n. 112 e, sperabilmente, inizierà l'esame dei disegni di legge concernenti la professione forense.

*La seduta termina alle ore 12.*

**AFFARI ESTERI (3<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 30 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*  
TAVIANI*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baslini.**La seduta inizia alle ore 10,30.***IN SEDE REFERENTE****«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia e il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977» (272).**

(Esame).

In assenza del relatore Dal Falco, riferisce alla Commissione il presidente Taviani il quale sottolinea che l'Accordo in esame rappresenta il primo atto di politica internazionale concluso dal Governo italiano con il nuovo Governo democratico portoghese.

Dopo aver quindi brevemente illustrato i contenuti dell'Accordo stesso evidenziando l'importanza dell'articolo 7 (in base al quale le parti contraenti si impegnano a studiare la possibilità di stabilire criteri di equipollenza fra i reciproci titoli di studio), il presidente Taviani conclude invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono — per esprimere il favore delle rispettive parti politiche — la senatrice Anna Maria Conterno Degli Abbati e i senatori Granelli e Della Briotta. In particolare la senatrice Conterno Degli Abbati chiede chiarimenti al Governo in ordine alla composizione della Commissione mista che dovrà essere costituita a norma dell'articolo 16 dell'Accordo.

Dopo breve replica del presidente Taviani, prende la parola il sottosegretario Baslini

ni il quale, nel raccomandare il disegno di legge alla Commissione, fa presente alla senatrice Conterno Degli Abbati che la composizione delle Commissioni miste paritetiche — normalmente previste dagli accordi di cooperazione culturale — per prassi non viene specificata negli accordi stessi: di volta in volta tale composizione viene concordata dalle parti in vista della scadenza delle riunioni.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura firmato a Roma il 15 dicembre 1975» (342).**

(Esame).

Riferisce nuovamente alla Commissione il presidente Taviani, stante l'assenza del relatore Dal Falco.

Il Presidente relatore fa notare che l'Accordo in questione era già stato sottoposto all'esame della Commissione affari esteri del Senato durante la scorsa legislatura ma non aveva potuto essere esaminato dall'Assemblea per l'anticipata chiusura delle Camere. In occasione del precedente esame, la Commissione si era pronunciata favorevolmente anche se l'allora relatore, senatore Fenoaltea, aveva delineato il rischio che l'Accordo finisse per diventare una specie di « collo di bottiglia » per la collaborazione culturale italo-americana e aveva espresso l'opinione che le strutture istituzionalizzate non debbono essere gli unici canali per gli scambi fra enti e istituzioni culturali e scientifiche dei due Paesi.

Dopo essersi dichiarato convinto che, comunque, l'odierno disegno di legge meriti l'approvazione del Senato tanto più che questo Accordo si limita ad istituzionalizzare la Commissione degli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti, già esistente di fat-

to, e risalente all'interscambio realizzato, fin dall'immediato dopoguerra, con le borse di studio Fullbright, il presidente Taviani dà lettura del parere pervenuto dalla Commissione bilancio in base al quale il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dovrebbe essere modificato nel senso di inserirvi un apposito articolo che renda espliciti gli oneri che ne derivano e le correlative modalità di copertura. Tale articolo dovrebbe essere così formulato: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annui, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 2654 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

Segue un dibattito nel quale intervengono i senatori Milani Armelino, Orlando e Della Briotta.

Il senatore Milani, dopo aver preso atto favorevolmente della proposta avanzata dalla Commissione bilancio che aumenta l'ammontare del contributo italiano dai 150 milioni previsti dall'Accordo nel 1975 a 200 milioni — cifra peraltro ancora piuttosto inadeguata —, chiede chiarimenti al Governo in ordine a ciò che è stato fatto negli anni intercorsi dalla firma dell'Accordo stesso ad oggi, nonchè circa la formulazione dell'articolo 3 per quanto riguarda i poteri della prevista Commissione paritetica di proporre, da un lato, le candidature italiane all'Ente per le borse di studio degli Stati Uniti e di approvare, dall'altro, le candidature di

studenti di nazionalità americana. L'oratore chiede inoltre in base a quale criterio si procederà nella scelta dei componenti italiani della Commissione già citata.

Dopo che il senatore Orlando ha espresso il favore dei senatori democristiani al provvedimento che rappresenta uno strumento particolarmente idoneo a garantire quell'importante settore dei nostri rapporti con l'estero che è quello dello scambio culturale e della ricerca scientifica, prende la parola il senatore Della Briotta che fa presente il giudizio positivo dei senatori socialisti ad un Accordo cui il nostro paese partecipa con pari dignità rispetto agli Stati Uniti d'America e si dichiara convinto che tale Accordo servirà anche a coordinare gli apporti che continueranno a venire da Enti o Fondazioni interessati al settore culturale.

Dopo una breve replica del presidente Taviani il quale chiarisce, fra l'altro, al senatore Milani che, in base all'articolo 3 comma terzo, la Commissione è autorizzata (e non quindi obbligata) ad approvare le candidature che le vengono sottoposte, prende la parola il sottosegretario Baslini che, richiamandosi a quanto già detto in ordine alla composizione della Commissione mista, raccomanda il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

Questa dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge approvando, al tempo stesso, l'inserimento di un nuovo articolo formulato nel senso proposto dalla Commissione bilancio.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

**DIFESA (4ª)**

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*  
SCHIETROMA*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Scovacricchi.**La seduta inizia alle ore 10.***INTERROGAZIONI**

Il sottosegretario Scovacricchi risponde all'interrogazione dei senatori Corallo, Tolomelli ed altri (3-00459), concernente l'indizione delle elezioni degli organi di rappresentanza dei militari: precisa che le elezioni potranno presumibilmente essere indette fin dai primi giorni di marzo.

Il senatore Corallo si dichiara soddisfatto.

**AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO, DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE TOMMASO LISAI E DEL DIRETTORE GENERALE DELLE PENSIONI DI GUERRA ENNIO PALMARINI, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE:**

**« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (331).**

Il presidente Schietroma, dopo aver ricordato le precedenti fasi della discussione del disegno di legge n. 311 che hanno portato alla deliberazione di procedere alla audizione, dà la parola al generale Lisai, che illustra ampiamente la composizione e le funzioni del collegio medico-legale.

Tale collegio è l'organo consulente dello Stato e in particolare della Corte dei conti in materia medico-legale, per pendenze e contenzioso di carattere sia militare che civile. Esso, presieduto da un generale medico in servizio permanente effettivo, risulta in base all'attuale normativa ordinato in cinque sezioni ordinarie e in una spe-

ciale distaccata presso la Corte dei conti, ciascuna delle quali presieduta da un generale medico in servizio permanente.

In realtà, le sezioni funzionanti sono due — entrambe ordinarie — su sei, perchè le altre non possono essere costituite per assenza totale di altri generali medici (che devono per legge presiedere le sezioni) e per mancanza di ufficiali medici, che i servizi sanitari delle forze armate non possono fornire al collegio medico-legale per carenza o indisponibilità. La sezione speciale è poi rappresentata esclusivamente da un ufficiale medico di complemento richiamato.

In tale situazione, i pareri vengono emessi da parte del collegio con un ritardo medio di quasi cinque anni, eccetto che per le pratiche riguardanti l'equo indennizzo e per quelle concernenti i defunti.

Le pratiche giacenti senza risposta, al 1° gennaio 1980, sono oltre 23 mila, molte delle quali pronte ma non dattiloscritte per mancanza di personale esecutivo, opportunamente da integrare. D'altronde, attesta il generale Lisai, le richieste di parere al collegio medico-legale, specie da parte della Corte dei conti in relazione a domande di benefici sanitari, sono notevolmente aumentate dal 1960 in poi, soprattutto a causa dell'apertura dei termini per richiedere benefici di guerra e della ammissione a trattazione delle pratiche dei militari anche dopo i cinque anni dalla guarigione.

A questa tendenza si è per di più corrisposto con un organico sempre più inadeguato alle esigenze, sia per la sproporzione di emolumenti tra medici civili e militari, sia per il blocco delle assunzioni del personale civile e la mancata partecipazione di ufficiali ai concorsi.

Non sono poi facili — afferma il direttore generale della sanità militare — nè l'introduzione nel collegio di ufficiali di complemento, nè l'impiego, che non risponde allo spirito della legge, di medici civili conven-

zionati, che sono pochi e non reperibili per l'irrisorio e sperequato compenso erogato, e la cui utilizzazione dovrebbe essere riservata ai casi di grande difficoltà.

Poichè uno dei principali ostacoli al funzionamento delle sezioni del collegio, anche per effetto della legge sulla dirigenza, è l'indisponibilità di generali medici, la direzione generale di sanità militare ha proposto che presidenti di sezione possano essere anche generali medici in ausiliaria o riserva, oppure colonnelli medici in servizio permanente, in relazione all'attuale esuberanza di questi ultimi.

Dato che, però, in base alla legge sull'avanzamento, i colonnelli passano a disposizione dopo tre valutazioni, e successivamente non vengono più valutati per l'avanzamento, occorrerebbe, sul piano degli incentivi, elevare ad almeno 70 anni (sulla falsariga di come avviene per la commissione medica superiore per le pensioni di guerra) il limite di età per gli ufficiali in servizio permanente o provenienti da questo che prestano servizio presso il collegio come relatori o con carica più elevata, nonchè aumentare il numero dei relatori.

L'organico ottimale del collegio medico legale, con le opportune integrazioni di personale tecnico e di laboratorio, conclude il generale Lisai, rivela comunque come sia necessario usufruire di ufficiali richiamati o provenienti dal servizio permanente o dal completamento, per la soluzione dei pressanti problemi di tale organo consultivo.

Ha quindi la parola il dottor Palmarini, il quale si sofferma sulle commissioni mediche per le pensioni di guerra: queste procedono agli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alle entità delle menomazioni subite dagli invalidi in conseguenza degli eventi bellici e alla valutazione dello stato di inabilità a proficuo lavoro dei congiunti degli stessi invalidi e dei caduti.

Delle commissioni fanno parte ufficiali superiori medici in servizio permanente e delle categorie in congedo e sanitari civili sia del personale statale che designati dalle associazioni di categoria; a causa della costante indisponibilità di ufficiali medici, le recenti norme in materia di pensioni di guer-

ra hanno previsto che possono essere richiamati anche ufficiali del ruolo d'onore ed ufficiali a riposo ai sensi della legge n. 336, nonchè medici civili incaricati mediante apposite convenzioni, il cui emolumento è fissato dal Ministro del tesoro.

Delle commissioni, che sono presiedute da un ufficiale medico o, in mancanza di questo, anche da un sanitario civile, e che emettono i propri giudizi in forma collegiale, con l'intervento di tre membri, fanno complessivamente parte 193 sanitari; nel 1979 le commissioni hanno compiuto oltre 43.000 visite collegiali, effettuate di massima non oltre i tre-quattro mesi dalla data dell'ordinativo e compiute, in caso di aggravamento, su istanza presentata dagli interessati direttamente alle commissioni.

Oltre a queste, che sono le commissioni periferiche, esiste — prosegue il dottor Palmarini — la commissione medica superiore, composta da ufficiali medici generali e superiori in servizio permanente o delle categorie in congedo, da docenti universitari e da sanitari in rappresentanza delle associazioni di categoria. Tale commissione, presieduta da un generale medico e suddivisa in tre sottocommissioni, si pronuncia sulle pratiche provenienti dalle commissioni periferiche (quando il parere non venga accettato dall'interessato o in caso di dissensi tra i membri che effettuano gli accertamenti sul parere formulato) e risponde ai quesiti posti dalla direzione generale delle pensioni di guerra.

La commissione superiore esprime di norma il proprio parere su documenti o previa visita diretta — mediante accertamenti collegiali limitati all'indispensabile —, qualora lo ritenga opportuno o quando richiesto dalla legge o, espressamente, dagli organi amministrativi. Essa, che decide con l'intervento di cinque membri, è attualmente composta di 83 sanitari ed ha svolto nel 1979 quasi 23 mila pratiche, in media espletate nel giro di tre-quattro mesi l'una.

Il generale Lisai e il dottor Palmarini rispondono quindi a quesiti posti da alcuni senatori.

Preliminarmente il senatore Margotto proietta la possibilità di una riduzione del

numero dei componenti le sezioni del collegio medico-legale a fronte delle carenze di organico e in quanto le decisioni vengono prese su accertamenti precisi (assicura al riguardo disponibilità il generale Lisai, purchè siano garantite la serietà dell'esame e la consapevolezza delle decisioni), e lamenta anche che il Governo abbia presentato il disegno di legge n. 311 senza tener conto delle valutazioni della direzione generale della sanità, nelle prospettive di una legislazione più organica.

Il generale Lisai chiarisce quindi alcuni aspetti relativi a questioni sollevate dal senatore Margotto, in particolare in ordine alla idoneità del richiamo di ufficiali medici — specie di complemento — a corrispondere alle attuali carenze del collegio, alla ventilata elevazione dei limiti di età, alla eventuale istituzione di un ruolo speciale (su cui solleva dubbi), alla necessità che i compensi per i sanitari del collegio vengano elevati. Si tratta comunque di un sovraccarico di lavoro che la Corte dei conti riversa in gran parte sul collegio medico-legale, dopo esserne stata investita dalle commissioni mediche per le pensioni di guerra.

Ad ulteriori domande del senatore Margotto risponde il dottor Palmarini, precisando che in materia di pensioni di guerra, nonostante le carenze in organico, si registra un incremento della produzione da parte della direzione delle pensioni, con una media di 60 mila provvedimenti definiti all'anno; la quasi totalità delle richieste della Corte dei conti è stata poi affrontata in sede di revisione amministrativa, afferma il dottor Palmarini, che fornisce dettagli sui controlli apportati.

Lo smaltimento delle pensioni ordinarie per gli invalidi e mutilati di guerra è pressochè regolare, mentre arretrati si riscontrano per le pensioni di reversibilità, in particolare in ordine ai congiunti recentemente ammessi al beneficio in base ad una sentenza della Corte Costituzionale; il dottor Palmarini fornisce anche assicurazioni sul fatto che tutti gli interessati riceveranno notizia circa l'esito delle rispettive pratiche.

Il generale Lisai concorda quindi con il rilievo del senatore Giust per cui bisogna far leva sul disegno di legge n. 311 per dare una soluzione più completa al problema suì tappeto, sostenendo l'opportunità che il tema della composizione del collegio medico-legale venga inquadrato nella problematica dell'ufficiale medico in generale, la cui formazione presso l'Accademia di sanità militare è peraltro assai onerosa; nè d'altra parte risultati concreti potrebbe produrre la destinazione di tali somme a forme di incentivazione quali premi di ingaggio o indennità di camice.

In risposta a domande del senatore Giust, il generale Lisai accenna al ruolo dell'ufficio medico-legale del Ministero della sanità (del quale il richiamato senatore lamenta la contrapposizione con il collegio medico-legale), mentre il dottor Palmarini richiama l'esigenza di personale amministrativo per le commissioni mediche del Tesoro, altresì illustrando gli adempimenti posti in essere dalla direzione delle pensioni di guerra in attuazione della legge n. 915 e le prospettive di colmamento dell'attuale arretrato che si profilano.

Il senatore Pasti riafferma la necessità di un riesame degli organici del collegio, qualora si rivelino insufficienti a fronteggiare l'aumento del carico di lavoro, e di predisporre adeguate incentivazioni al riguardo. Per il senatore Finestra, le carenze di organico derivano essenzialmente dal fatto che la Sanità militare, e in generale tutte le Forze armate, non garantiscono quegli sviluppi economici e di carriera che sono confluenti all'alto livello del personale militare.

Il generale Lisai fa al riguardo presente che gli organici, risalenti all'altro dopoguerra, sono assolutamente insufficienti (soprattutto nei reparti operativi dove pure si possono cogliere dei miglioramenti) a fronte dell'evoluzione degli accertamenti sanitari e della crescente mole di lavoro dovuta all'affollamento degli ospedali militari e alla necessità di surrogare le carenze delle strutture civili e di portare in applicazione le leggi dello Stato; d'altronde, dei 18 miliardi previsti nel bilancio per le spese della sanità militare, ben 8 sono destinati alle spese di degenza dei militari presso ospedali

civili. Il generale Lisai fornisce anche delucidazioni al senatore Finestra sulla utilizzazione dei gabinetti specialistici e al senatore Corallo sull'impiego di consulenti e specialisti esterni.

Il senatore Corallo, sottolineato che i problemi di organico non sono risolvibili se non rendendo più attraente la carriera per tutto il personale militare, prospetta come soluzione praticamente obbligata nell'attuale situazione quella del ricorso ai medici civili convenzionati, con l'eventuale integrazione di un aumento indicizzato delle indennità; in una organizzazione come quella delle Forze armate, in cui la professionalità può non sempre coincidere con il grado, sorgono d'altronde anche problemi pratici legati all'eventuale ricorso a consulenze esterne. Il generale Lisai dà ulteriori informazioni al riguardo, in particolare sostenendo che l'impiego di medici civili non può risolvere i problemi del collegio medico-legale, tanto più che questo ha una propria disponibilità di specialisti sanitari.

In relazione poi al rilievo del senatore Corallo (cui non si associa il senatore Oriana e sul quale il Presidente dà ulteriori chiarimenti) che critica il Governo per non avere ascoltato la direzione della sanità militare prima della presentazione del disegno di legge n. 311, il generale Lisai fa presente che — a parte le indicazioni concernenti il declassamento dei presidenti delle sezioni e la elevazione dei limiti di età — le altre proposte sono state da lui suggerite al fine di migliorare il funzionamento del collegio, dopo che l'iter del disegno di legge n. 311 era già iniziato.

Egli auspica comunque che, come prospettato dal senatore Oriana, il provvedimento apporti miglioramenti nella composizione del collegio e sia coordinato con più ampie e risolutive prospettive di riforma.

Il dottor Palmarini risponde infine ad altri quesiti in tema di organico delle commissioni mediche del Tesoro e della direzione generale delle pensioni, di impiego dei gabinetti specialistici e di convenzioni stipulate con medici specialisti.

Conclude l'audizione il presidente Schietroma, che ringrazia i direttori generali per le dettagliate informazioni fornite, e si augura che con la definizione del provvedimento gli inconvenienti lamentati possano venire finalmente superati.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Schietroma ricorda che in una delle prossime sedute i Ministri della difesa e del tesoro riferiranno in merito alla riforma organica dell'avanzamento dei sottufficiali, in fase di predisposizione e di concerto fra i vari Ministeri.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Schietroma avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 7 febbraio, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno odierno, integrato dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 502: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena ».

*La seduta termina alle ore 13,25.*

**BILANCIO (5ª)**

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*  
DE VITO*Interviene il ministro delle finanze Reviglio.**La seduta inizia alle ore 10,45.***IN SEDE REFERENTE****« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) » (292).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende il dibattito, sospeso il 10 dicembre scorso.

La Commissione passa all'esame degli articoli.

All'articolo 1 viene esaminato un emendamento del relatore Carollo sostitutivo dell'intero articolo; l'emendamento, favorevole al Governo, viene approvato dalla Commissione. La norma stabilisce che il primo comma, limitatamente alla lettera c), dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo complessivamente non superiore a 4 milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58.

L'importo di lire 2 milioni indicato nel primo comma, lettera d), del citato articolo 10, è elevato a lire 2.500.000.

Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1980 ».

All'articolo 2 il Ministro delle Finanze illustra una norma sostitutiva dell'intero articolo nella quale il relatore si rimette all'esposizione del Governo. Il senatore Pollastrelli illustra quindi un emendamento da inserire come articolo aggiuntivo, a norma del quale nell'articolo 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 2 milioni è elevato a lire 2 milioni e 500 mila con effetto dal 1° gennaio 1980.

Sulla proposta in oggetto il senatore Carollo afferma che, piuttosto che un ammontare determinato, la norma dovrebbe sancire genericamente il principio che i percettori di pensioni minime non sono soggetti d'imposta.

Sulla questione intervengono successivamente il senatore Bacicchi e il ministro Reviglio, il quale dichiara che il Governo può comunque assumere l'impegno che, ove il tetto delle pensioni minime venisse elevato, nel corso dell'anno, rispetto a quello fissato dalla scorsa legge finanziaria, verrebbero presi tempestivi provvedimenti adeguativi. Il senatore Pollastrelli si dichiara non soddisfatto delle dichiarazioni del Ministro, perchè il problema non è legato soltanto al tema delle pensioni minime. Seguono quindi altri interventi del ministro Reviglio, del senatore Pollastrelli (che contesta i calcoli enunciati dal Governo) e del relatore Carollo.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal Governo, che viene approvato dalla Commissione. Rispetto a quello originario, il nuovo testo aggiunge che la detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di

età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotta di lire ventiquattromila.

Viene poi accantonato l'emendamento del senatore Pollastrelli dianzi presentato; lo stesso senatore Pollastrelli, successivamente, ritira un emendamento aggiuntivo di un articolo 2-bis (inteso a prorogare fino al 31 dicembre 1980 le aliquote agevolate IVA per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni). Si passa all'esame dell'articolo 3, al quale sono presentati numerosi emendamenti.

Dopo che il ministro Reviglio ha chiarito il significato di alcuni emendamenti del Governo sostitutivi del primo, del secondo e del terzo comma, il senatore Pollastrelli illustra un emendamento modificativo del terzo comma.

La Commissione accoglie gli emendamenti del Governo dichiarando assorbito l'emendamento del senatore Pollastrelli.

Secondo il nuovo testo dell'articolo 3, per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazioni, possedute dal contribuente in aggiunta a quelle adibite ad abitazioni principali ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aumentato di un terzo, con effetto dal 1° gennaio 1979.

A decorrere dalla stessa data l'aumento previsto dal comma precedente si applica anche alle unità immobiliari possedute da sog-

getti diversi dalle persone fisiche, che non costituiscono beni strumentali ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e che non sono destinate alla locazione.

I possessori di unità immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura del 30 per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione dei redditi.

L'ultimo comma dell'articolo 3 rimane invariato.

Si passa all'esame dell'articolo 4. Viene preso in considerazione un emendamento del Governo sostitutivo dell'intero articolo.

Il senatore Bacicchi illustra poi un emendamento presentato dal senatore Bonazzi a norma del quale la Cassa depositi e prestiti viene esentata dall'IRPEG.

La proposta viene giudicata favorevolmente dal senatore Colella che sottolinea come, in assenza della preannunciata riforma, la Cassa depositi e prestiti continui ad operare come una direzione generale, seppure dotata di particolare autonomia, del Ministero del tesoro.

Sul problema intervengono i senatori Venanzetti e Bacicchi ed il relatore Carollo, il quale dichiara di condividere l'osservazione del senatore Colella; in particolare il relatore pone in evidenza che l'imposizione IRPEG per la Cassa depositi e prestiti si risolve in una inutile partita di giro; peraltro ritiene opportuno che sul delicato problema vada comunque acquisito il punto di vista del Ministero del tesoro.

La Commissione pertanto decide di accantonare l'articolo 4 e gli emendamenti relativi.

All'articolo 5 il ministro Reviglio presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. A tal riguardo il Ministro delle finanze, chiarendo il significato dell'emendamento, pone in evidenza l'impossibilità logica oltre che materiale di un accertamento generalizzato e totale delle dichiarazioni dei redditi, l'unico accertamento possibile restando quello per campione.

Dopo richieste di chiarimenti dei senatori Colella e Pollastrelli, l'avviso favorevole del relatore Carollo ed una dichiarazione di voto favorevole del senatore Ferrari Aggradi, la Commissione accoglie l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 5.

Secondo tale norma il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, viene sostituito dal seguente: « Gli uffici delle imposte procedono sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso ».

Inoltre al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno

omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto delle capacità operative degli uffici stessi ».

Si passa all'articolo 6: viene accantonato per consentire l'approntamento di una nuova formulazione che tenga conto di alcuni rilievi della Commissione finanze e tesoro, ai quali il ministro Reviglio si dichiara favorevole.

All'articolo 7 la Commissione esamina alcune modifiche migliorative del testo proposte dal Ministro delle finanze, il quale in proposito manifesta la propria preoccupazione per la mancata ricostituzione della Commissione parlamentare per i decreti delegati sulla riforma tributaria, essendo la delega venuta a scadenza. Intervengono successivamente i senatori Venanzetti, Pollastrelli ed il relatore Carollo. Quindi il presidente De Vito dichiara che non può farsi riferimento ad un organismo che almeno allo stato della vigente legislazione, non esiste più, e il senatore Milani propone che, in luogo del parere della Commissione di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, venga disposta la previa comunicazione al Parlamento del testo dei decreti delegati.

La Commissione approva quindi la modifica proposta dal senatore Milani, gli emendamenti proposti dal Governo, nonché l'articolo così modificato nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è rinviato poi alla seduta di domani mattina.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**FINANZE E TESORO (6°)**

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*

SEGNANA

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Corder e per il tesoro Tarabini.**La seduta inizia alle ore 10,15.***PROMOZIONE DI PROCEDURA INFORMATIVA**

Il senatore Granzotto, a nome del gruppo comunista, chiede che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46 del Regolamento, il Ministro delle finanze fornisca alla Commissione informazioni e chiarimenti a proposito di presunti illeciti verificatisi nel campo dei prodotti petroliferi, ed oggetto di esame da parte dell'autorità giudiziaria di Treviso, che avrebbero comportato, tra l'altro, evasioni tributarie e perdite all'erario dell'ordine di 2000 miliardi.

Dopo che il presidente Segnana ha fatto presente che l'iniziativa potrebbe essere avanzata anche attraverso un'interrogazione, la Commissione concorda nel chiedere al Ministro delle finanze di intervenire ad una prossima seduta.

**IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, recante norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 » (642)

« Norme particolari in materia di finanza locale » (332);

« Provvedimenti per la finanza locale per il 1980 » (446), d'iniziativa dei senatori Cossutta ed altri;

« Provvedimenti generali e particolari per la finanza locale 1980 » (486), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri.

**Petizione n. 35.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si prosegue l'esame sospeso il 22 gennaio.

Il relatore Triglia, riferendo sull'attività svolta dalla Sottocommissione che ha esaminato i provvedimenti in alcune sedute della scorsa settimana, pone in rilievo che l'intenso lavoro compiuto ha consentito opportuni approfondimenti ed ha portato al raggiungimento di alcuni punti di incontro ed anche, però, ad evidenziare numerose aree di dissenso. Ritiene che la Commissione debba ora procedere alle necessarie deliberazioni per varare un testo da sottoporre quanto prima all'Assemblea.

Il senatore Bonazzi, pur dichiarando di condividere il criterio di prendere a base dell'esame il testo del decreto-legge n. 662, reputa che la Commissione non debba per questo trascurare le disposizioni previste negli altri disegni di legge posti all'ordine del giorno nonchè gli emendamenti presentati a suo tempo dal senatore Ripamonti, in un momento cioè in cui il suddetto decreto-legge non era stato ancora emanato. Seguono brevi interventi dei senatori Santalco e Scevarolli (che invita a tener presente, nel corso dell'esame, indipendentemente dagli aspetti puramente procedurali, anche il contributo del senatore Ripamonti) e del presidente Segnana che sottolinea la opportunità di considerare come testo base quello del decreto-legge n. 662.

Si passa quindi all'esame degli articoli di tale provvedimento.

L'articolo 1 viene approvato con una modifica della data (anzichè il 29 febbraio 1980, quella del 31 marzo 1980), entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione degli enti locali. Sull'argomento interviene il senatore Bonazzi che rileva co-

me tale spostamento di data dovrebbe comportare altresì una procrastinazione dell'invio delle certificazioni.

Sull'articolo 2 il relatore Triglia ricorda le perplessità emerse in Sottocommissione sulle disposizioni degli ultimi quattro commi relative alla nullità di diritto dei provvedimenti adottati in violazione di quanto stabilito dall'articolo nonché al particolare regime di responsabilità ivi previsto. Il relatore Triglia ritiene che debbano essere soppressi gli ultimi due commi ed eliminata la particolare responsabilità dei tesorieri ed afferma di comprendere le ragioni delle richieste, contenute in emendamenti comunisti e socialisti, di prevedere una limitata validità dei piani di riorganizzazione adottati successivamente alla scadenza dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979.

Su questi problemi intervengono il senatore Bonazzi ed il sottosegretario Tarabini che presenta un emendamento completamente sostitutivo. Esso, sostanzialmente, sopprime gli ultimi due commi e la menzionata responsabilità del tesoriere ed introduce una nuova disposizione secondo la quale gli enti locali che, prima dell'entrata in vigore del decreto, abbiano adottato provvedimenti in contrasto con quanto previsto nell'articolo, saranno obbligati entro quattro mesi dal decreto presidenziale di approvazione del nuovo accordo nazionale a conformare lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti alla disciplina contenuta nel medesimo decreto. Trascorso tale termine, tutti gli atti deliberativi difformi saranno nulli di diritto.

La seduta viene quindi sospesa.

*La seduta sospesa alle ore 11, viene ripresa alle ore 11,15.*

Il senatore Bonazzi rileva che l'emendamento costituisce per certi versi un miglioramento del precedente testo del Governo ma non risolve tutti i dubbi e le perplessità del gruppo comunista e chiede, pertanto, che il problema venga o rinviato alla Sottocommissione o comunque accantonato per consentire un'intesa e, quindi, una formulazione concordata.

Anche il senatore De Sabbata formula tale richiesta evidenziando, inoltre, il delicato problema delle nullità di diritto degli atti amministrativi di cui trattasi. Anche il senatore Scevarolli, viste le possibili convergenze conseguibili, ritiene utile un ulteriore lavoro di approfondimento. Il sottosegretario Tarabini illustra ampiamente la portata dell'emendamento ed il relatore sottolinea come lo stesso venga anche incontro ai rilievi formulati dai gruppi comunista e socialista. Infine, allo scopo di non precludere una più larga intesa, si decide di accantonare l'articolo 2 e la trattazione dei relativi emendamenti.

All'articolo 3 si esaminano emendamenti analoghi dei Gruppi socialista e comunista al primo e al secondo comma: si propone di sostituire, alla fine del primo comma, le parole: « dal medesimo articolo 4 » con le seguenti: « dagli articoli 4, 5 e 5-bis » del decreto-legge n. 702 del 1978 »; si propone inoltre di sopprimere il secondo comma. Il senatore Bonazzi spiega come gli emendamenti mirino a non innovare rispetto ai criteri stabiliti in materia dal 1977 in poi; analoghe considerazioni vengono svolte dal senatore Scevarolli, mentre il sottosegretario Tarabini ed il relatore fanno presente che l'articolo e l'emendamento — non innovativo della precedente disciplina — si riferiscono ai casi in cui devono essere inviati alla Commissione centrale per la finanza locale i piani generali di riorganizzazione, e non anche al tema delle assunzioni di personale, che è invece toccato dagli emendamenti comunisti e socialisti. Posti ai voti, tali emendamenti non vengono accolti mentre viene approvato un emendamento del relatore soppressivo, al secondo comma, delle parole « per supplenze ». Non vengono altresì accolti due emendamenti subordinati, sempre al secondo comma, del senatore Bonazzi. Viene poi dichiarato precluso un altro emendamento, dello stesso senatore, al terzo comma.

La Commissione esamina quindi un emendamento del senatore Beorchia, tendente ad aggiungere un comma, all'articolo 3: per i comuni del Friuli disastrati dal terremoto sposta al 1978 il termine indicato nei primi

due commi; in una seconda parte tale emendamento stabilisce che tale deroga si applica anche alle province di Udine e Pordenone « che nei relativi piani generali di riorganizzazione possono venire equiparate ad enti di massima dimensione in aree metropolitane in relazione all'esistenza di importanti deleghe nel settore della ricostruzione ». Il sottosegretario Corder, favorevole alla prima parte dell'emendamento, si dichiara contrario a detta equiparazione anche perchè, egli rileva, ciò comporterebbe aumenti di organici e di retribuzione per le province di Udine e Pordenone e suggerisce, se del caso, di avanzare un'iniziativa *ad hoc*. Il senatore Beorchia dichiara allora di ritirare la seconda parte dell'emendamento oggetto delle osservazioni negative del sottosegretario Corber, riservandosi di riproporre il problema o in Assemblea o con un'iniziativa autonoma.

Il senatore Bonazzi dichiara di astenersi sull'emendamento Beorchia non perchè non lo trovi valido, ma perchè riscontra nell'atteggiamento del Governo, favorevole alla parte non ritirata, una ingiustificata discriminazione nei confronti dei suoi precedenti emendamenti che si ispiravano ad analoghi presupposti. L'emendamento del senatore Beorchia, rettificato come sopra pre-

cisato, viene accolto e, successivamente, viene accolto l'articolo 3 nel testo emendato.

A questo punto, vista la necessità di concludere quanto prima l'esame dei provvedimenti, la Commissione decide di dedicare all'argomento due sedute, antimeridiana e pomeridiana, nella giornata di domani. Conseguentemente, previ accordi con il Presidente della Commissione giustizia nel frattempo intercorsi, si decide altresì di non tenere più la prevista seduta di domani mattina delle Commissioni congiunte 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana avverte che la citata seduta di domani delle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, prevista alle ore 10 per l'esame del disegno di legge n. 250, non avrà luogo.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani giovedì 31 gennaio alle ore 10 e alle ore 17 per il seguito dell'esame dei provvedimenti sulla finanza locale.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*  
FAEDO*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Valitutti.**La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE REFERENTE****« Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria » (626)**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

In relazione alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 12 (alla quale era stato proposto dal senatore Bompiani un emendamento — volto a precisare le corrispondenze tra le nuove qualifiche previste dalle norme in esame e le qualifiche ospedaliere — accantonato nella seduta di ieri) il senatore Chiarante si dice favorevole a non modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche in relazione al già annunciato riordinamento delle facoltà mediche, che potrebbe rivelarsi sede più idonea alla trattazione di tali problemi; di analogo parere è la senatrice Ruhl Bonazzola mentre il senatore Monaco ritiene opportuno trattare la materia in questa sede. Infine dopo interventi del relatore e del Ministro (che non contestando il merito dell'emendamento, esprime perplessità sull'opportunità di trattarlo in questa sede) il proponente dichiara di ritirare l'emendamento riservandosi di ritornare sul problema, eventualmente con un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Viene quindi accolta la lettera *d*) con una modifica di carattere formale suggerita dal relatore e con un emendamento aggiuntivo elaborato in sede ristretta e illustrato dallo stesso relatore, avente il fine di porre a carico di quanti abbiano concorso ad instaurarle, le spese comunque derivanti dalla violazione del divieto di assumere o utilizzare personale non previsto dal disegno di legge in esame; in proposito il Ministro chiarisce al senatore Spitella che le modalità e la decorrenza dell'applicazione di tale norma saranno regolate in sede di esercizio della delega.

Si passa all'esame della lettera *e*). Il relatore Buzzi illustra un emendamento di carattere prevalentemente formale: su di esso intervengono i senatori Salvucci, Saporito, Chiarante, nonchè il Ministro della pubblica istruzione; il relatore ritira quindi l'emendamento, che era stato elaborato in sede ristretta, mentre viene accolto (salvo coordinamento con quanto si deciderà in merito al terzo comma dell'articolo 5 che risulta accantonato) un emendamento del senatore Saporito che allarga l'ambito della norma al fine di consentire la conservazione degli incarichi di insegnamento soggetti a stabilizzazione, fino al compimento del triennio di cui al n. 1) del terzo comma del precedente articolo 5, fatte salve le disposizioni di cui al quinto comma del medesimo articolo. Il senatore Ulianich, in proposito, prospetta la possibilità che siano mossi rilievi alla legittimità del riferimento al criterio della stabilizzazione: il Presidente fornisce chiarimenti osservando che la materia potrà essere approfondita quando si affronterà la norma accantonata in sede di articolo 5.

Viene quindi accolta la lettera *f*) con un emendamento elaborato in sede ristretta ed illustrato dal relatore, al fine di prevedere che l'equiparazione prevista dalla norma sia condizionata, ai fini dell'inquadramento nei ruoli previsti dal disegno di leg-

ge, all'espressione di un parere conforme da parte del CUN.

Sono quindi accolti senza emendamenti le lettere *g*), *h*) ed *i*) (in riferimento a quest'ultima il senatore Monaco si dichiara contrario al carattere eventuale del riconoscimento dei servizi ai fini della carriera).

In sede di esame della lettera *l*), il senatore Saporito solleva il problema del riconoscimento del principio della conservazione dello stipendio a favore di tutti i dipendenti del cosiddetto settore pubblico allargato, e non solo a favore dei dipendenti degli enti di ricerca, che conseguano la nomina nei ruoli previsti dal disegno di legge in esame: favorevole ad una modifica in tale senso si dichiara il senatore Mezzapesa, mentre il senatore Chiarante ed il relatore — favorevoli sulla sostanza — ritengono non sia questa la sede più opportuna; infine il senatore Saporito, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira il proprio emendamento riservandosi di riproporlo all'Assemblea.

La lettera *l*) è accolta poi senza emendamenti.

Viene quindi accolta la lettera *m*) con un emendamento soppressivo — illustrato dal relatore — del riferimento ai direttori di scuola o di istituto (in relazione al testo approvato della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4).

Il senatore Chiarante propone quindi una norma, da inserire dopo la lettera *m*), volta ad estendere la disciplina dell'incompatibilità prevista alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 4 anche alle altre figure di docente e ricercatore esistenti nelle università, stabilendone le modalità. La norma, cui si dichiarano favorevoli i senatori Ulianich e Bompiani, nonchè in linea di massima il rappresentante del Governo, viene accolta; esprime riserve il senatore Saporito.

Il senatore Saporito illustra quindi un emendamento a firma anche del senatore Schiano volto a prevedere che le disposizioni di cui alla lettera *e*) del primo comma dell'articolo 4 (in materia di trasferimenti) non trovino applicazione per i concorsi a posti di professore ordinario già banditi.

Dopo interventi del senatore Chiarante e del ministro Valitutti, che afferma che tale problema può essere affrontato in sede di adeguamento della normativa vigente previsto alla precedente lettera *b*), il senatore Saporito ritira l'emendamento prendendo atto di tale dichiarazione.

Si passa quindi all'esame della lettera *n*).

Il relatore Buzzi rileva che mentre in un primo momento, nel corso dell'esame in Sottocommissione, era parso opportuno lasciare invariata tale norma, un successivo approfondimento da parte delle forze politiche porta a prospettare l'opportunità di una modifica volta ad eliminare l'ultima statuizione contenuta nella lettera *n*) e ad assicurare che in tutti i casi la retribuzione del docente che opta per il tempo pieno debba essere superiore del 40 per cento a quella del docente che opta per il tempo definito. Ove tale modifica venisse accolta è da valutare l'opportunità, in sede di coordinamento, di sopprimere la seconda parte della lettera *c*) del primo comma dell'articolo 4.

Si apre il dibattito: si dicono favorevoli al principio ispiratore di tale norma i senatori Ulianich, Bompiani, Salvucci e Chiarante; perplessità sono invece nutrite dal senatore Scardaccione, in relazione al trattamento previsto per i dirigenti dello Stato, mentre il Ministro della pubblica istruzione dichiara di dover approfondire i riflessi di ordine economico-finanziario dell'emendamento proposto. Si conviene quindi di accantonare l'esame della lettera *n*) e del relativo emendamento.

Il relatore Buzzi illustra quindi un emendamento sostitutivo della lettera *o*), approvato in sede ristretta, al fine di prevedere, per i professori ordinari in servizio o che risultino vincitori di concorsi già banditi, la possibilità di anticipare il collocamento fuori ruolo dopo il conseguimento del sessantacinquesimo anno di età (andando in pensione cinque anni dopo tale collocamento), fissando altresì al sessantacinquesimo anno di età il collocamento fuori ruolo dei futuri professori ordinari, e a settanta il loro pensionamento ed al sessantacinquesimo anno il collocamento a riposo dei professori associati.

Decisamente contrario ad un trattamento differenziato dei professori associati e dei professori ordinari si dice il senatore Scardaccione; anche il senatore Saporito esprime perplessità in materia, mentre il senatore Pinto si dice favorevole ad un pensionamento a sessantacinque anni per tutte le categorie di pubblici dipendenti, al fine di favorire l'occupazione delle nuove leve; favorevoli all'emendamento si dichiarano invece il senatore Chiarante ed il presidente Faedo. La lettera o) è quindi accolta nel testo modificato proposto dal relatore.

Sono accolte poi senza modifiche le lettere p) e q).

Viene quindi accolta, dopo un breve dibattito, una norma proposta dal Governo, da porre dopo la lettera q), che prevede la delega a riordinare il ruolo dei tecnici laureati e gli altri ruoli del personale tecnico non docente determinandone competenze e mansioni: perplessità sull'opportunità di regolare la materia in tale sede sono espresse dal senatore Saporito mentre è favorevole il senatore Bompiani; il ministro Valitutti si riserva, infine, di presentare — eventualmente — un'ulteriore norma di delega per consentire una ridefinizione della consistenza, dello *status* e delle mansioni del personale universitario non docente.

Dopo che la lettera r) viene accolta senza modifiche, il senatore Buzzi propone una norma da inserire dopo tale lettera volta ad esentare dalla applicazione della disciplina del periodo di prova di cui al settimo comma dell'articolo 5 gli incaricati stabilizzati liberi docenti confermati che abbiano superato il giudizio di idoneità per l'inquadramento come professore associato. Favorevole si dice il presidente Faedo, che propone una modifica di carattere formale; il senatore Saporito rileva come tale norma venga solo in parte a riconoscere l'esigenza di un particolare trattamento per talune peculiari situazioni esistenti nelle università, e comunque andrebbe estesa a prevedere la deroga dallo straordinario per gli appartenenti all'anzidetta categoria che risultino vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario in via di espletamento.

Sostanzialmente favorevole a tale norma si dice il senatore Chiarante (con talune perplessità sul requisito della libera docenza confermata), mentre il senatore Scardaccione ritiene non opportuno affrontare per questo particolare aspetto tale problema quando si è voluto ignorare l'altro, più rilevante, di una diversa considerazione della categoria dei professori incaricati assistenti di ruolo o liberi docenti confermati, nei confronti di altre categorie ammesse a giudizi di idoneità. Dopo che il ministro Valitutti ha espresso riserve in ordine a tale emendamento il relatore Buzzi aderendo all'invito del Ministro, dichiara di ritirarlo.

Il senatore Bompiani illustra quindi un emendamento introduttivo di una ulteriore norma che prevede l'emanazione di norme delegate per gli assistenti e gli aiuti clinici non ospedalieri dei policlinici delle università: dopo un intervento, contrario, del senatore Pinto, il ministro Valitutti propone di affrontare tale tema in sede di riforma delle facoltà di medicina invitando il proponente a ritirare l'emendamento. Aderisce il senatore Bompiani, prendendo atto con soddisfazione del richiamo fatto dal Ministro a una prossima riforma delle facoltà mediche.

Successivamente il senatore Saporito prospetta il problema dei professori incaricati, a seguito di procedura analoga a quella seguita per gli incarichi di insegnamento nei corsi ufficiali, nelle scuole di specializzazione: perplessità sono espresse dal senatore Salvucci; il senatore Spinelli si sofferma sui particolari problemi delle scuole di specializzazione di medicina e su quelli relativi ai policlinici gestiti direttamente dalle università, esprimendo l'auspicio di un prossimo riordinamento della materia. Seguono interventi del senatore Pinto sul particolare carattere degli incarichi conferiti nelle scuole di specializzazione delle facoltà mediche, e del senatore Bompiani; infine il Ministro esprime il proprio parere contrario alla proposta ventilata dal senatore Saporito.

Si passa all'esame del secondo comma dell'articolo 12. Il senatore Buzzi illustra un emendamento soppressivo della norma,

rilevando come già in sede di discussione generale vi fossero state critiche alla concessione di un premio di reinserimento per i « precari » che rinunciassero al giudizio di idoneità.

Favorevoli alla soppressione del comma si dicono i senatori Ulianich, Salvucci, Saporito, Chiarante e Parrino, anche in riferimento alla norma contenuta nel settimo comma dell'articolo 5, cui rinvia il dodicesimo comma dell'articolo 7 (prevede il passaggio anche in soprannumero ad altre pubbliche amministrazioni). Il ministro Valitutti dichiara di ritenere opportuna la norma, che si rifà a modelli delle amministrazioni pubbliche di altri paesi, in particolare degli Stati Uniti, al fine di favorire una maggiore mobilità del personale; l'aggravio economico che ne risulta allo Stato è ben minore — egli dice — di quello derivante da un incremento del numero dei ricercatori. Infine la Commissione approva la soppressione del comma dopo che il Ministro si è riservato di riproporre in Assemblea una norma a favore soltanto di coloro che siano privi di ogni altra occupazione.

Si passa quindi al terzo comma dell'articolo 12. Viene accolto con un emendamento aggiuntivo volto a prevedere particolari modalità, nelle norme delegate, anche per l'attribuzione degli insegnamenti delle scuole dirette a fini speciali per attività didattiche teorico-pratiche connesse a specifici insegnamenti professionali. All'emendamento proposto dal relatore sulla base di quanto deciso in Sottocommissione, dichiara di non opporsi il Ministro, dopo chiarimenti forniti dal relatore e dal senatore Ulianich.

Si passa quindi all'ultimo comma dell'articolo, sul quale il senatore Salvucci esterna talune perplessità: si conviene quindi di accantonarne la trattazione in riferimento alla lettera *d*) dell'articolo 4 (accantonata in precedenza) anche al fine di verificarne taluni riflessi di ordine costituzionale messi in evidenza dal Presidente.

La Commissione infine accoglie un comma aggiuntivo proposto dal Governo al fine di prevedere che tutte le designazioni elettive previste dal provvedimento o dalle successive norme delegate avvengano a voto li-

mitato; si stabilisce che ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare e che la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

*La seduta è sospesa alle ore 13,30, e viene ripresa alle ore 18.*

Il Presidente avverte che si passerà all'esame delle disposizioni accantonate. Ricorda che all'articolo 4, lettera *d*) (accantonata nella seduta del 23 scorso) sono stati presentati due emendamenti: da parte del relatore, senatore Buzzi, diretto a prevedere l'attuazione graduale, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-82, del collocamento in aspettativa per le ipotesi previste dalla disposizione; e da parte dei senatori Chiarante e Ulianich, diretto a garantire ai professori collocati in aspettativa la possibilità di svolgere attività di ricerca e lavoro seminariale.

Il senatore Spinelli osserva che la disciplina della incompatibilità, giusta in linea di principio, richiede una particolare attenzione per i docenti della facoltà di medicina, e particolarmente per la branca chirurgica, perchè impedirebbe loro, per la durata del mandato per il quale è prevista la incompatibilità, di esercitare la loro professionalità. Il senatore Salvucci osserva che tali rilievi potrebbero estendersi al di là dei docenti delle facoltà di medicina, concernendo in generale il necessario rapporto tra ricerca scientifica e didattica.

Il Ministro osserva che l'emendamento dei senatori Chiarante e Ulianich consente di conciliare lo *status* di aspettativa del docente con i caratteri di continuità dell'attività scientifica. Al senatore Schiano, che ritiene debba essere consentito di concludere i mandati in corso con il regime giuridico vigente, il Ministro fa poi presente la esigenza di evitare una disciplina che possa apparire all'opinione pubblica come un trattamento di favore per i parlamentari.

Il senatore Bompiani, ribadito di essere contrario in linea di principio all'incompatibilità, afferma che la formulazione dello emendamento presentato dai senatori Chia-

rante e Ulianich non soddisfa l'esigenza sollevata dal senatore Spinelli, perchè non tiene conto del fatto che l'esercizio della professione chirurgica è condizionato all'inserimento nelle strutture assistenziali regionali.

Il relatore Buzzi rileva che l'eliminazione del doppio *status* e della doppia retribuzione, che è alla base del principio della incompatibilità, non impedisce di tutelare sia il valore sociale della continuità della ricerca del docente e del suo rapporto diretto con l'università, sia l'apporto culturale che all'attività parlamentare può venire dalla presenza di qualificati docenti universitari. L'emendamento dei senatori Chiarante e Ulianich non è sufficiente per il conseguimento di tale finalità, e andrebbe pertanto integrato con l'esplicito riferimento della possibilità che il docente collocato in aspettativa svolga cicli di lezioni.

Dopo che i senatori Chiarante e Ulianich si sono dichiarati contrari a tale proposta, il senatore Buzzi suggerisce che sia garantita la possibilità di svolgere cicli di conferenze, attività seminariale e attività di ricerca, anche applicativa. Intervengono quindi il senatore Ulianich, che rileva come l'istituto della « conferenza » non sia previsto dall'ordinamento universitario e verrebbe pertanto introdotto in tal modo in una sede del tutto incongrua, il senatore Chiarante, anch'egli contrario, e i senatori Spitella e Bompiani, che insistono invece per la formulazione proposta dal relatore, che consente di evitare interpretazioni restrittive della norma.

Dopo che il senatore Saporito, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministro, ha ritirato un emendamento da lui presentato alla lettera *d*) dell'articolo 4, la Commissione approva l'emendamento del relatore concernente la prima parte della lettera *d*), e successivamente l'emendamento presentato dai senatori Chiarante e Ulianich, con l'aggiunta proposta dal relatore. Su tale aggiunta, alla quale il Ministro si era dichiarato favorevole, il Gruppo comunista esprime voto contrario, mentre i senatori Spinelli e Ulianich si astengono.

La Commissione approva quindi l'articolo 4, nel testo risultante dalle modifiche

apportate nella seduta del 23 gennaio, nonché da quelle testè approvate.

Si passa quindi all'esame della lettera *n*) del primo comma dell'articolo 12 (accantonata nella prima parte della seduta odierna). Il Ministro illustra un emendamento diretto a precisare la portata della disposizione, e un emendamento da introdurre, di conseguenza, in sede di coordinamento, al primo comma dell'articolo 4, diretto a sostituire la disposizione della lettera *c*) di tale articolo. La nuova formulazione della lettera *c*), ad avviso del rappresentante del Governo, consente di evitare l'estensione del trattamento dirigenziale ai professori a tempo definito, rivedendone i parametri dell'ultima classe di stipendio, nonché a determinare i criteri per il rapporto con le retribuzioni spettanti ai professori a tempo pieno. Dopo interventi dei senatori Pinto e Buzzi, il senatore Chiarante dichiara di ritenere che la formulazione del Governo garantisca sia che il trattamento per il docente a tempo definito sia inferiore al trattamento dei dirigenti dello Stato, sia che l'eventuale istituzione di una indennità di funzione consenta ai docenti a tempo pieno di ottenere invece un trattamento retributivo superiore.

Il senatore Spitella osserva che, in definitiva, il trattamento dei docenti a tempo definito non muterà rispetto a quello attualmente vigente, tranne che per l'ultimo parametro, da modificare onde evitare l'equiparazione con la dirigenza; in base all'emendamento del Governo, poi, le retribuzioni dei docenti a tempo pieno corrisponderanno al 40 per cento in più rispetto al trattamento previsto per il tempo definito.

Dopo che, su richiesta del senatore Ulianich, il Ministro ha dichiarato di non poter prevedere con precisione l'entità della spesa conseguente a tale disposizione, il senatore Pinto osserva che, in assenza di tale dato, e di fronte al parere contrario della 5ª Commissione, la Commissione non è a suo avviso nelle condizioni di esprimersi sul provvedimento.

Il senatore Ulianich dichiara di ritenere estremamente grave che il Governo, dopo tre mesi dalla presentazione del disegno di legge, non sia in grado di indicare l'entità

della spesa prevista. A tale rilievo il ministro Valitutti obietta che la quantificazione della spesa non è possibile in quanto la struttura del provvedimento è tale da rendere del tutto imprevedibile il numero dei docenti che saranno immessi nei ruoli previsti. Le norme delegate, che consentiranno di precisare numerosi aspetti del provvedimento, saranno del resto sottoposte all'esame delle Commissioni di merito dei due rami del Parlamento. Afferma quindi che i caratteri del disegno di legge in esame sono in una certa misura la conseguenza necessitata di precedenti decisioni legislative, che hanno creato una situazione rispetto alla quale occorre il massimo senso di responsabilità. Il senatore Ulianich prende atto delle affermazioni del Ministro, pur ribadendo che, a suo avviso, si sarebbe dovuta condurre preventivamente una indagine quantitativa, sia pure per approssimazione.

Il senatore Spinelli fa presente che nella norma di delega va statuito esclusivamente il principio di una differenza di trattamento tra il tempo pieno e il tempo definito tale da incentivare la scelta del primo, senza però che sia opportuno quantificare con precisione il rapporto tra i due trattamenti retributivi, essendo necessario a tal fine attendere ulteriori elementi, da definire in sede di riforma del pubblico impiego e di contrattazione sindacale.

Il senatore Chiarante concorda con i rilievi svolti dal senatore Spinelli, e ritiene che la formulazione del Governo sia soddisfacente, purchè si reintroduca la previsione, già contenuta nel testo della Camera, secondo la quale il trattamento economico per il tempo pieno deve superare di almeno il quaranta per cento il trattamento del tempo definito. Il senatore Saporito ritiene inoltre che alla lettera *n*) dell'articolo 12

debba essere chiarito che il trattamento economico da mantenere, mediante la disciplina transitoria, sia quello corrispondente all'ultima classe di stipendio per i professori universitari che ne usufruiscano alla data di entrata in vigore delle norme delegate.

Dopo che il senatore Buzzi ha ritirato un emendamento da lui presentato alla lettera *n*) dell'articolo 12, reso superfluo dall'emendamento governativo, il rappresentante del Governo dichiara di accogliere le modifiche al proprio emendamento proposte dai senatori Chiarante e Saporito.

La Commissione approva quindi, con queste integrazioni, l'emendamento proposto dal Governo alla lettera *n*) del primo comma dell'articolo 12, e, conseguentemente, alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 4.

Il Ministro presenta quindi un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 12 (anch'esso accantonato nella prima parte della seduta odierna), reso necessario dall'esigenza di ottemperare al dettato dell'articolo 98, secondo comma, della Costituzione.

La Commissione concorda, e quindi approva l'articolo 12 con le modificazioni apportate nella seduta odierna.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 31 gennaio, alle ore 9,30, in sede referente, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 626.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*  
TANGA*Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Corà, per i trasporti Degan e per la marina mercantile Pisicchio.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta » (645).**

(Esame).

Riferisce alla Commissione il senatore Gusso il quale fa presente in primo luogo che, in ordine al problema della conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna veneta e dell'abbattimento delle « acque alte », il Governo, negli « indirizzi » per la redazione del piano comprensoriale, ha previsto l'espletamento di un appalto-concorso internazionale ai fini dell'adozione di una soluzione tecnica che prevedesse un sistema di opere di regolazione basato, in una prima fase, sul restringimento fisso delle bocche portuali, ed eventualmente integrato, in una fase successiva, da dispositivi manovrabili in relazione ai livelli delle maree.

Con la legge n. 404 del 1975 il Ministro dei lavori pubblici è stato autorizzato a bandire il predetto appalto-concorso che, una volta espletato, ha portato all'esame da parte dell'apposita Commissione giudicatrice di cinque progetti, presentati da consorzi tra le principali imprese italiane del settore. La Commissione ha ritenuto di non poter dichiarare nessuno dei progetti idoneo, sotto tutti i vari aspetti, ai fini dell'appalto-concorso, pur riconoscendo che si tratta co-

munque di studi molto approfonditi che apportano un contributo alla conoscenza ed alla soluzione dei complessi problemi connessi con la protezione di Venezia e della sua laguna; la Commissione ha perciò auspicato l'acquisizione dei progetti stessi.

Dopo aver fatto presente che le forze politiche e le diverse componenti istituzionali si sono dichiarate favorevoli all'acquisizione dei progetti in questione e che in tal senso il Consiglio comunale di Venezia ha approvato un ordine del giorno unitario, il senatore Gusso, ricordata la situazione eccezionale determinata dall'alta marea del 22 dicembre 1979 (che ha registrato un livello assai prossimo a quello massimo raggiunto il 4 novembre 1966), si sofferma sul contenuto del decreto-legge da convertire che autorizza appunto l'acquisto da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti presentati dai concorrenti all'appalto-concorso.

Il relatore svolge quindi considerazioni di carattere generale sul problema delle « acque alte » nella laguna di Venezia, illustrando gli aspetti tecnici dell'idraulica lagunare, il grave fenomeno della subsidenza del territorio (cui si aggiunge tra l'altro il fenomeno dell'innalzamento graduale del livello marino) e gli altri fattori che concorrono ai periodici allagamenti della città con conseguenze drammatiche che hanno determinato gravi disagi per la popolazione e per le attività economiche ed un lento e progressivo processo di degrado del tessuto edilizio.

La soluzione del problema — prosegue il relatore — è stata indicata nell'isolamento temporaneo dei centri storici lagunari nelle ore in cui la marea supera una determinata altezza intervenendo con opere di regolazione in corrispondenza delle bocche portuali. Poichè tuttavia occorre affrontare il problema dell'inquinamento e, più in generale, della buona conservazione del bacino lagunare, l'unica soluzione praticabile sem-

bra essere quella della temporanea chiusura delle bocche di porto attraverso strutture mobili che, tra l'altro, non penalizzerebbero la navigazione mercantile e peschereccia.

La soluzione che sarà adottata dovrà comunque avere un carattere sperimentale e presentare caratteristiche tecniche e costruttive rispondenti a criteri di gradualità, di flessibilità e di reversibilità in modo che la regolamentazione del rapporto mare-laguna possa attuarsi progressivamente anche sulla base delle ulteriori esperienze che potranno essere acquisite e sempre in modo compatibile con i problemi dell'equilibrio ecologico, della difesa dei valori ambientali e storici, dell'attività portuale, della pesca interna e marittima, della itticoltura e della difesa dei litorali.

A conclusione del suo intervento il senatore Gusso, nel sollecitare la conversione del decreto-legge, prospetta l'opportunità di alcune modifiche intese a chiarire la portata delle norme di cui agli articoli 2 e 3.

Apertasi la discussione interviene il senatore Ottaviani il quale, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, sollecita chiarimenti da parte del Governo in ordine ai tempi di attuazione delle soluzioni tecniche da adottare le quali, come ha rilevato il relatore, dovranno corrispondere a criteri di reversibilità e di flessibilità.

È comunque essenziale che rimanga viva e operante la collaborazione fra tutte le componenti istituzionali e politiche interessate alla salvaguardia di Venezia.

A conclusione del suo intervento il senatore Ottaviani manifesta perplessità in ordine a talune modifiche prospettate dal relatore.

Interviene quindi il senatore Segreto il quale, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo socialista, chiede assicurazioni in merito all'esercizio da parte del Ministro dei lavori pubblici di quella che — a giudizio dell'oratore — appare una eccessiva discrezionalità in ordine all'attribuzione degli incarichi prevista dall'articolo 2.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del senatore Longo ed una breve replica del relatore, prende la parola il sottosegretario

Corà il quale rileva che il decreto-legge in esame intende testimoniare in primo luogo della sensibilità del Governo per i problemi della tutela del grande patrimonio rappresentato da Venezia e dalla sua laguna.

Dopo aver fornito chiarimenti ed assicurazioni ai senatori Ottaviani e Segreto il sottosegretario Corà preannuncia alcuni emendamenti all'articolato.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del decreto.

L'articolo 1 è accolto nel testo del Governo.

All'articolo 2 il sottosegretario Corà propone due emendamenti al primo comma e la soppressione dell'ultimo comma.

Sugli emendamenti si apre una discussione nella quale intervengono il senatore Ottaviani, favorevole al mantenimento del testo originario, il senatore Degola, che sottolinea la contraddittorietà tra l'ultimo comma, alla cui soppressione è favorevole, rispetto alle successive disposizioni dell'articolo 3, il senatore Tonutti, il relatore ed il sottosegretario Corà.

La Commissione approva quindi gli emendamenti del Governo al primo comma, una modifica formale al terzo comma e la soppressione dell'ultimo comma.

Si passa quindi all'articolo 3.

Dopo interventi del senatore Ottaviani, del relatore e del sottosegretario Corà, il quale rinuncia a presentare alcuni emendamenti, l'articolo è approvato nel testo originario con un'unica modifica, proposta dal Presidente, intesa ad unificare il secondo ed il terzo comma.

Approvato l'articolo 4 senza modifiche, il sottosegretario Corà illustra un articolo aggiuntivo in base al quale la delega conferita al Governo con l'articolo 10 della legge n. 171 del 1973 è rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto. L'articolo prevede anche la corresponsione di contributi per le eventuali trasformazioni di natanti ai fini di una riduzione degli effetti inquinanti nella laguna.

Dopo una precisazione del Presidente il quale fa presente che il secondo comma dell'emendamento sembra implicare problemi di copertura che renderebbe necessario il

parere della Commissione bilancio, il sottosegretario Corà ritira tale comma mantenendo soltanto il primo comma che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Viene quindi accolto senza modifiche l'articolo 5.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Gusso di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge, con gli emendamenti proposti.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie » (375).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Tanga ricorda che nella seduta del 23 gennaio il seguito della discussione era stato rinviato per consentire un adeguato approfondimento dei vari emendamenti presentati.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1 è approvato un emendamento al secondo comma presentato dal relatore Parrino ed inteso ad estendere la facoltà di accertamenti di controllo anche ai caschi protettivi per gli utenti di veicoli a motore.

In ordine all'ultimo comma il sottosegretario Degan propone una diversa formulazione dell'emendamento sostitutivo dello stesso comma presentato, nella seduta del 23 gennaio, dal senatore Tonutti.

Dopo un intervento, favorevole, del relatore, l'emendamento è approvato nel testo proposto dal Governo.

L'articolo 1 è quindi approvato nel complesso con le predette modifiche.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore Vincelli insiste su un suo emendamento soppressivo del secondo comma.

Dopo un intervento del relatore, che si dichiara favorevole, e del sottosegretario Degan, che si rimette alla Commissione, lo emendamento è approvato.

L'articolo 2 è quindi approvato nell'insieme.

All'articolo 3 il sottosegretario Degan illustra una diversa formulazione del primo comma che assorbe due emendamenti presentati dal senatore Tonutti e dal relatore.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato dalla Commissione che approva successivamente un emendamento del Governo al secondo comma ed una modifica al terzo comma proposta dal relatore; è quindi approvato l'articolo 3 nel suo complesso.

All'articolo 4 il relatore illustra due emendamenti al primo comma che, posti in votazione, sono approvati dalla Commissione. L'articolo è poi approvato nell'insieme.

All'articolo 5 il senatore Vincelli propone la soppressione del secondo comma, rilevando che si tratta di un emendamento analogo a quello approvato in precedenza all'articolo 2.

Il sottosegretario Degan fa presente che si tratta di fattispecie diverse.

Posto ai voti, l'emendamento del senatore Vincelli non è accolto.

Il relatore Parrino presenta quindi un emendamento aggiuntivo da premettere all'ultimo comma.

L'emendamento, sul quale il rappresentante del Governo si pronuncia in senso favorevole, è approvato dalla Commissione con una modifica formale suggerita dal Presidente.

Il relatore ritira quindi un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

L'articolo 5 è poi approvato con le modifiche in precedenza introdotte.

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima » (368).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore alla Commissione, senatore Santonastaso, si rimette alla relazione già svolta in sede referente nella seduta del 9 gennaio scorso, facendo presente inoltre di non condividere una osservazione formulata nel

parere, comunque favorevole, della 1<sup>a</sup> Commissione.

Apertasi la discussione prende la parola il senatore Mola il quale si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge che intende tutelare gli interessi del settore marittimo italiano nella sua attività internazionale. Invita quindi il Governo a svolgere una più incisiva politica a sostegno del nostro settore marittimo soprattutto nell'ambito delle *conferences* armatoriali ed al fine di ridurre l'elevato *deficit* della bilancia dei noli.

Dopo una breve replica del relatore, interviene il sottosegretario Pisicchio il quale fa rilevare che il Governo ha presentato il disegno di legge allo scopo di tutelare le

società armatoriali italiane che operano in campo internazionale e per evitare contenziosi con altri paesi. Per quanto riguarda la politica marittima ricorda che è in atto un confronto tra le diverse componenti interessate per predisporre un piano organico in questo settore tale da ridurre anche il *deficit* dei noli.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Approvato nel testo originario l'articolo 1, l'articolo 2 è approvato con un emendamento di carattere formale al primo comma presentato dal relatore.

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**AGRICOLTURA (9ª)**

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente  
MARTONI*Interviene il Sottosegretario di Stato per  
l'agricoltura Pisoni.**La seduta inizia alle ore 11,10.***IN SEDE REFERENTE**« **Norme sui contratti agrari** » (17), d'iniziativa del  
senatore Truzzi;« **Norme sui contratti agrari** » (60), d'iniziativa dei  
senatori Chielli ed altri;  
*(Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81  
del Regolamento).*« **Attribuzione della qualifica di coltivatore diret-  
to ai laureati e diplomati di scuole agrarie, di  
qualsiasi ordine e grado** » (299), d'iniziativa del  
senatore Scardaccione;« **Norme sui contratti agrari** » (300), d'iniziativa dei  
senatori Cipellini ed altri;« **Trasformazione dei contratti di mezzadria e co-  
lonia in società agrarie ed altre norme di con-  
duzione agricola** » (308), d'iniziativa del sena-  
tore Fassino;(Voto (n. 1) della Regione Umbria e petizione  
n. 15, attinenti ai disegni di legge nn. 17, 60, 300  
e 308.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame degli articoli del dise-  
gno di legge n. 17 rinviato nella seduta del  
24 gennaio.All'articolo 14 — in precedenza accanto-  
nato — il senatore Truzzi illustra un emen-  
damento sostitutivo dell'intero testo: si pre-  
vede che, salvo quanto disposto dal terzo  
comma dell'articolo 1 della legge n. 176 del  
1978, il conguaglio dei canoni precedenti  
l'annata agraria in corso al momento del-l'entrata in vigore della nuova normativa,  
sia stabilito — a seconda che si tratti di  
affittuari coltivatori diretti a di affittuari  
non coltivatori — in: 70 e 80 volte per l'an-  
nata 1970-71; 90 e 100 volte per il triennio  
1971-72, 1972-73 e 1973-74; 110 e 120 volte  
per il triennio 1974-75, 1975-76 e 1976-77 e  
in 130 e 140 volte per il triennio 1977-78,  
1978-79 e 1979-80. Si prevede altresì che  
l'eventuale pagamento di somme in aumen-  
to venga effettuato entro 12 mesi dall'entra-  
ta in vigore della nuova legge.Il relatore Salvaterra dichiara quindi di  
ritirare il proprio emendamento sostituti-  
vo dell'articolo 14, presentato precedentemente.  
Un emendamento modificativo del  
primo comma presentato dal senatore Rosi  
viene dallo stesso ritirato; il senatore Rosi  
presenta un ulteriore sub-emendamento inte-  
so a sostituire la prima parte del primo  
comma del nuovo testo presentato dal sena-  
tore Truzzi, laddove è previsto il riferimen-  
to alla legge n. 176 del 1978.Il senatore Pistolese, nel manifestare il  
proprio compiacimento per il nuovo testo  
proposto dal senatore Truzzi, nel quale si  
tiene finalmente conto di certe situazioni  
obiettive da lui a suo tempo ribadite, pro-  
pone un sub-emendamento, al predetto testo  
inteso a sopprimere il riferimento alla cita-  
ta legge n. 176.Il senatore Miraglia interviene quindi per  
dichiararsi perplesso sull'emendamento del  
senatore Truzzi e prospetta l'opportunità di  
contenere i limiti massimi dei coefficienti, di  
differire il pagamento delle forme a congua-  
glio e di prevedere come fissi i coefficienti  
stessi.Seguono brevi interventi, per chiarimen-  
ti, dei senatori Rosi, Brugger e Sestito e  
quindi il senatore Truzzi modifica l'emen-  
damento proposto portando da dodici a di-  
ciotto mesi il periodo per il pagamento del-  
le somme a conguaglio e prevedendo come  
fissi i coefficienti su cui basare i conguagli  
stessi.

Il sottosegretario Pisoni dichiara di condividere il testo proposto dal senatore Truzzi per la chiarezza e il carattere di definitività che presenta in ordine alla problematica trascinatasi da tempo.

Il senatore Pistolese dichiara di non poter non sottolineare ancora una volta la contraddizione che emerge nel testo in esame. Il proponente senatore Truzzi ed il rappresentante del Governo sostengono che il nuovo testo servirà a dirimere eventuali contestazioni ma — aggiunge il senatore Pistolese — ciò si dimostrerà non rispondente alla realtà poichè a suo avviso nel 99 per cento dei casi si riaprirà un contenzioso non manifestatosi in precedenza. Si dichiara quindi d'accordo con quanto sostenuto dal senatore Miraglia circa l'inopportunità di prevedere il conguaglio anche per l'annata 1979-80.

Il senatore Pistolese si dichiara quindi favorevole a prevedere un periodo anche di due anni per consentire agli affittuari di pagare con minore difficoltà l'eventuale somma a conguaglio. Si dichiara infine contrario al testo dell'articolo 14 proposto dal senatore Truzzi.

La Commissione quindi respinge l'emendamento del senatore Pistolese ed approva l'articolo 14 nel testo proposto dal senatore Truzzi.

Successivamente sono approvati, nel testo originario, gli articoli 25 (effetti della conversione) e 26 (riconduzione dell'affitto).

All'articolo 27, concernente la domanda di conversione del concedente, il senatore Rosi illustra due emendamenti: uno concernente la risoluzione del contratto in caso di mancata adesione alla richiesta di conversione del concedente; l'altro soppressivo dell'ultimo comma che prevede un indennizzo al concessionario.

Prendono successivamente la parola i senatori Truzzi, favorevole al mantenimento dell'indennizzo; Miraglia, contrario agli emendamenti e favorevole al testo originario; Pistolese, che propone di modificare il termine previsto dall'articolo 27, coordinandolo con quanto previsto nell'articolo 25, e il relatore Salvaterra che si dice contrario al primo emendamento del senatore Rosi e

prospetta, in ordine al secondo emendamento, i molteplici aspetti del problema posto.

Respinti gli emendamenti del senatore Rosi, la Commissione approva l'articolo 27 del testo originario.

Si passa all'articolo 28 relativo ai casi di esclusione della conversione. Si prevede che la conversione in affitto dei contratti associativi non abbia luogo, salvo diverso accordo fra le parti, quando nella famiglia del concessionario non vi sia almeno una unità attiva di età inferiore ai 60 anni e quando, il concessionario stesso dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.

Il senatore Pistolese, dopo essersi richiamato al circostanziato parere della Commissione giustizia, illustra un emendamento nel quale sono previsti quattro specifici casi di esclusione della conversione. In particolare per l'esclusione della conversione si richiede: che nella famiglia del concessionario vi sia almeno una unità attiva dedita all'agricoltura, di età inferiore a cinquantacinque anni; che detta unità dedichi almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo; che il fondo o podere costituisca una unità produttiva idonea a consentire la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico; che la azienda assicuri ad ogni unità lavorativa uomo un reddito comparabile, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 153 del 1975, alle retribuzioni medie dei lavoratori extragricoli della zona.

Il senatore Rosi, dopo aver dichiarato di condividere in generale le considerazioni del senatore Pistolese, propone di sopprimere il termine « complessivo » all'ultima parte dell'articolo 28 e di portare l'età dell'unità attiva da 60 a 55 anni.

Manifestano perplessità sulla chiarezza del testo dell'articolo i senatori Brugger e Caccioli. Favorevoli al mantenimento del testo originario si dichiarano i senatori Truzzi e Miraglia.

Seguono ulteriori brevi interventi dei senatori Pistolese, sulla necessità di aumentare i casi di esclusione; Miraglia, sulle necessità obiettive di coltivazione del fondo e

Brugger, sull'esigenza di meglio chiarire il testo.

Il senatore Zavattini invita a non insistere sulla modifica del testo originario che rappresenta un punto di riferimento dell'accordo raggiunto dalle parti politiche sulla struttura generale della normativa. Dopo un ulteriore breve intervento del senatore Caccioli per il coordinamento dell'articolo in questione con l'articolo 24, il senatore Rosi ritira i propri emendamenti.

La Commissione, quindi, dopo avere respinto l'emendamento del senatore Pistolese, accoglie l'articolo 28 nel testo originario.

Si passa all'articolo 29, concernente disposizioni particolari relative alla facoltà del concedente — che abbia effettuato miglioramenti e trasformazioni particolari — di proporre al concessionario forme associative. È previsto, inoltre, in detto articolo che ove il concedente non si avvalga di tale facoltà o il concessionario dichiara di non accettare la proposta, la conversione abbia luogo con un aumento del canone di 20 punti e con una durata minima del contratto di dieci anni.

Il senatore Pistolese illustra un emendamento sostitutivo del primo comma (si prevede, a seguito dei miglioramenti ad opera del concedente, un incremento della produzione lorda superiore al 20 per cento, anziché al 50 per cento come nel testo originario); un secondo emendamento soppressivo del secondo comma; un terzo emendamento con il quale si introduce il riferimento alla legge 153 del 1975 ed un ultimo emendamento con il quale, in via subordinata, si propone l'aumento del canone a 60 punti per la fattispecie prevista al primo comma dell'articolo 29.

Il relatore Salvaterra, nel dichiararsi contrario agli emendamenti del senatore Pistolese, illustra un proprio emendamento sostitutivo della prima parte del primo comma dell'articolo, facendo riferimento, per i miglioramenti e le trasformazioni in questione, al concedente di terreni a mezzadria e colonia che abbia dedicato e dedichi alla conduzione di detti terreni almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ritragga da questa attività almeno due terzi

del proprio reddito globale come risultante dalla posizione fiscale.

La Commissione a questo punto rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 13.*

#### Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente*

MARTONI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Pisoni.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

#### IN SEDE REFERENT

« Norme sui contratti agrari » (17), d'iniziativa del senatore Truzzi;

« Norme sui contratti agrari » (60), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

*(Procedura abbreviata di cui all'art. 81 del Regolamento).*

« Attribuzione della qualifica di coltivatore diretto ai laureati e diplomati di scuole agrarie, di qualsiasi ordine e grado » (299), d'iniziativa del senatore Scardaccione;

« Norme sui contratti agrari » (300), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » (308), d'iniziativa del senatore Fassino;

• Voto (n. 1) della Regione Umbria e petizione n. 15, attinenti ai disegni di legge nn. 17, 60, 300 e 308.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Si riprende l'esame degli articoli.

La Commissione, accantonato l'articolo 29, approva, nel testo originario, l'articolo 30 (unità produttive insufficienti) dopo aver respinto un emendamento del senatore Pistolese che si richiama alla legge n. 153 del 1975, circa la definizione di unità produttiva idonea.

Quindi la Commissione approva nel testo originario l'articolo 31, concernente le aziende pluripoderali — favorevoli il relatore e il Governo — e, dopo intervento del sotto-

segretario Pisoni che manifesta talune perplessità, accantona l'articolo 32, relativo alla conversione in affitto richiesta da più concessionari.

All'articolo 33 (durata dei contratti associativi non convertiti) il senatore Pistolese propone un emendamento inteso a ridurre da sei a tre anni la durata dei contratti non convertiti per mancata richiesta delle parti o perchè sono presenti ambedue le cause di estinzione previste nelle lettere *a*) e *b*) all'articolo 28: sono contrari agli emendamenti il relatore Salvaterra e il rappresentante del Governo. Respinti gli emendamenti, la Commissione approva l'articolo 33 nel testo originario. Sono del pari accolti, sempre nel testo originario e col parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, gli articoli 34, 35 (il senatore Pistolese si astiene considerando sostanzialmente vantaggiosa la norma, a suo avviso diversa, però, dalla logica cui si ispira l'intero disegno di legge) e 36.

Perplessità avanza il senatore Pistolese sull'articolo 37 concernente i contratti associativi anche con clausola migliorataria non convertiti; l'oratore preannuncia la presentazione di un apposito disegno di legge per la modifica del canone enfiteutico. Gli articoli 37 e 38 sono quindi approvati nel testo originario.

Sull'articolo 39 che regola la validità dei contratti ultranovennali in corso, anche se verbali o non trascritti, riguardo ai terzi, intervengono i senatori Pistolese che richiama l'attenzione sulla necessità di mettere i terzi in condizione di conoscere eventuali vincoli attraverso l'istituto della trascrizione; Sestito, che evidenzia come scopo della norma sia quello di regolare anche i contratti verbali; Rosi che ritiene inutile la norma in questione; Miraglia, che ribadisce la validità dei contratti verbali e il relatore Salvaterra che evidenzia la necessità di tutelare, con l'articolo in questione, l'affittuario nel caso di vendita del fondo a coltivatore diretto. Concorda con il relatore il sottosegretario Pisoni. L'articolo è quindi approvato nel testo originario.

Si passa all'articolo 40 (diritto di ripresa). Il senatore Rosi propone un emendamento inteso a sopprimere, all'ultimo comma del-

l'articolo, il diritto del concessionario al ripristino del contratto anche nei confronti di terzi. Si tratta, aggiunge l'oratore, di una forzatura giuridica ingiustificata e che mal si concilia con il principio della certezza del diritto, già abbastanza messo in forse nel nostro ordinamento. Prendono brevemente la parola sull'emendamento i senatori Zavattini e Miraglia, contrari; il senatore Fabbri, favorevole al testo originario dell'articolo, pur comprendendo le preoccupazioni del senatore Rosi. Segue un breve intervento del relatore e del presidente Martoni, e, quindi, il senatore Rosi ritira l'emendamento, riproponendosi di ripresentarlo in Assemblea ove non si concordasse una soluzione sul problema posto in Commissione.

L'articolo 40 è quindi approvato senza emendamenti.

All'articolo 41 (indennizzo in favore dei concessionari) il senatore Pistolese prospetta l'opportunità di sopprimere alla fine dell'ultimo comma il riferimento all'ipotesi che il proprietario offra garanzie. Il suggerimento viene fatto proprio dal relatore che presenta apposito emendamento. Con tale modifica, l'articolo 41 è successivamente accolto.

Si svolge quindi un dibattito sull'articolo 42 che prevede disposizioni a favore dei piccoli concedenti.

Il relatore propone la soppressione dell'articolo al fine di venire incontro — egli sottolinea — alle perplessità a suo tempo avanzate dalla Commissione finanze, e tenendo conto delle modifiche migliorative apportate alla forcella per la determinazione dei canoni.

Concordano il senatore Fabbri e il rappresentante del Governo.

Il senatore Miraglia si dichiara contrario per motivi psicologici e perchè, a suo avviso, è opportuno utilizzare le disponibilità previste dalla legge n. 153 del 1975.

La Commissione infine accoglie l'emendamento soppressivo dell'articolo.

Si passa all'esame dell'articolo 43; il relatore illustra un emendamento tendente a ripristinare il testo precedentemente approvato dal Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bisaglia.**La seduta inizia alle ore 11.***« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982 » (293).**

— Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980 (Tabella 14).

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione). (Seguito e conclusione dell'esame).**« Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982 » (293/14-bis).**(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Si riprende l'esame, sospeso il 14 novembre scorso.

Il relatore Vettori ricorda che è pervenuta una nota di variazioni alla tabella 14, presentata dal Governo a seguito della mancata conversione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, e della emanazione del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, destinato a sostituirlo, neppur esso, peraltro, convertito in legge.

Si svolge quindi la discussione generale.

Interviene per primo il senatore Bondi, che si sofferma sulla gestione del credito agevolato all'industria, rilevando come il Ministero dimostri una insufficiente capacità di spesa, a tutto danno della piccola e media industria. I dati relativi alle varie leggi speciali dimostrano l'entità di queste carenze: la durata delle procedure supera di regola i tre o quattro anni, e le promesse di finanziamento diventano a volte una

specie di dote, che fa parte del patrimonio dell'azienda e può essere oggetto di cessione.

Tra l'altro, osserva l'oratore, vi sono leggi abrogate che continuano a venire applicate.

Il Ministero non ha affrontato questa situazione con la necessaria energia. Vero è che si prevede prossima l'entrata in funzione dei meccanismi previsti dalla legge n. 675 del 1977: ma questa legge riguarderà principalmente, se non esclusivamente, la grande impresa. Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, e le altre leggi sul credito agevolato, si ha piuttosto la impressione che la via preferita dal Ministero per ridurre l'incidenza dei residui sia quella di ridurre gli stanziamenti. Sostanzialmente, afferma l'oratore, siamo di fronte ad un Ministero che non funziona, nè appaiono convincenti le proposte di riorganizzazione amministrativa legate alla istituzione di un Ministero dell'economia.

In una situazione di crisi e di inflazione, prosegue il senatore Bondi, sono necessarie strutture statali che garantiscano un sostegno (e non si tratta solo di finanziamenti, ma anche di servizi di ogni genere) all'interno di una linea politica di programmazione. Un coordinamento è soprattutto necessario per le piccole imprese, la cui importanza è confermata dai dati più recenti relativi all'esportazione, che vedono settori come l'abbigliamento, le calzature o l'oreficeria sopravanzare i settori tradizionalmente considerati « strategici ». L'oratore si sofferma quindi sulle questioni relative alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, e sottolinea la scarsa operatività della legislazione a favore dei consorzi fra piccole e medie imprese; conclude auspicando un decentramento ed uno snellimento delle strutture amministrative del Ministero dell'industria.

Ha quindi la parola il senatore Lavezzari, che sottolinea a sua volta la lentezza e le difficoltà delle procedure necessarie per ottenere il credito agevolato. Sarebbe necessario,

a suo parere, che le banche potessero decidere autonomamente sulla concessione dei contributi, senza sottostare ad ulteriori istanze; accade infatti che agli imprenditori si chieda di mantenere impiegata la manodopera, richiedendo alle banche i capitali necessari, e pagando interessi esosi mentre la lentezza delle procedure burocratiche ritarda la concessione dei contributi agevolati.

Essenziale, fra l'altro, è la stabilità della moneta: la scala mobile, di cui tanto si parla, scatta dopo che l'inflazione ha già eroso i salari, e potrebbe invece essere fermata se l'inflazione stessa fosse bloccata.

Il senatore Pollidoro si sofferma sui problemi del settore commerciale, trascurato — a suo parere — dal relatore Vettori. Il Governo, egli afferma, non può restare indifferente di fronte alla crisi di un settore la cui importanza è crescente, e che condiziona la stessa produzione. La ricorrente tendenza alla liberalizzazione nasce del resto dalla sfiducia nei confronti di una possibilità di intervento efficace. Non si tratta soltanto, afferma il senatore Pollidoro, di rifinanziare le leggi per il credito agevolato e di disciplinare il solo commercio all'ingrosso: gli studiosi concordano nell'affermare che è destinata al fallimento qualsiasi riforma che non muova dal settore del commercio al dettaglio. L'oratore illustra quindi le linee generali di un disegno di legge del Gruppo comunista, di cui è prossima la presentazione, e che affronta tutti i problemi del settore, e chiede al Ministro di precisare quali siano gli intendimenti del Governo a questo proposito.

Il senatore Rossi dichiara che anch'egli parlerà della situazione dell'industria in generale, più che della tabella del bilancio: e lamenta che la discussione in materia sia resa più difficile dalla separazione — sia a livello di Ministero che di Commissione parlamentare — delle questioni che riguardano, rispettivamente, l'industria privata e quella a partecipazione statale. Il settore industriale, afferma l'oratore, conserva un grande dinamismo: negli ultimi anni, ad esempio, molte industrie hanno cambiato sostanzialmente produzione, per meglio rispon-

dere alle condizioni e alla domanda dei mercati internazionali. Il mondo politico, viceversa, denota un preoccupante immobilismo, che gli rende spesso impossibile di seguire questo sviluppo: è esemplare la vicenda della legge 12 agosto 1977, n. 675, che avrebbe dovuto orientare i processi di riconversione in atto, e che entrerà in funzione con tre anni di ritardo. Questa legge, conclude il senatore Rossi, va modificata; iniziative legislative vanno anche assunte in altri settori, come quelli delle miniere, in ordine al quale si chiede quali siano gli intendimenti del Governo.

Il senatore Urbani si associa alle considerazioni svolte dal senatore Rossi circa gli inconvenienti che nascono dalla separazione dei dibattiti sull'industria privata da quelli relativi alle partecipazioni statali. Per la Commissione industria, egli osserva, sussistono spesso gravi problemi di informazione, che ostacoleranno anche l'eventuale discussione sulle proposte di modifica della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno:

« La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in considerazione della eccezionale importanza che riveste il settore assicurativo ai fini di una effettiva tutela delle esigenze di sicurezza delle famiglie e delle aziende;

in considerazione dell'opportunità e necessità di coinvolgere il sistema assicurativo, che deve essere stimolato a utilizzare tutte le effettive potenzialità del mercato, al processo di sviluppo programmato della economia nazionale;

essendo evidente che i compiti sopra indicati, insieme con quelli derivanti dal confronto, ormai avviato con il processo di integrazione comunitaria, con realtà imprenditoriali particolarmente competitive e incalzanti, esigono il pieno recupero del sistema assicurativo italiano, la sua riqualificazione piena e la sua moralizzazione più assoluta;

ritenendo che questi obiettivi possano essere conseguiti a condizione che lo Sta-

to definisca chiaramente una strategia per il settore, muovendosi coerentemente sul piano legislativo per superare inadeguatezza e distorsioni preoccupanti, così da garantire alla collettività comportamenti e indirizzi capaci di evitare per il futuro il riprodursi di guasti gravi che passate e non superate disattenzioni hanno provocato turbando anche pericolosamente l'applicazione di leggi, come la 990, ispirate a evidenti ragioni di socialità,

impegna il Governo:

1) a concludere rapidamente lo studio dei testi legislativi sui quali impegni di fronte al Parlamento sono stati assunti dall'Esecutivo in occasione del dibattito sulla legge n. 39 del 1977 e sulla legge n. 295 del 1978;

2) ad avviare in tempi ristrettissimi la fase conclusiva del dibattito apertosi tra le forze politiche per pervenire a urgenti, rigorose determinazioni in materia di controllo e di vigilanza;

3) a promuovere, al fine di coinvolgere tutte le forze politiche e sociali, in un confronto aperto all'attenzione della pubblica opinione, alla definizione di una completa strategia per il comparto, una Conferenza nazionale sul ruolo nella società del settore assicurativo, anche attraverso la migliore collocazione all'interno del sistema, con funzione di stimolo irrinunciabile e di moralizzazione dell'azienda di Stato, recuperata al suo ruolo e riformata »

(0/293/1/10-Tab. 14) FELICETTI, SPANO, CONTI PERSINI, VETTORI

Ha quindi la parola, per la replica, il relatore Vettori. Il Parlamento, egli osserva, ha la sua parte di responsabilità nel ritardo con cui giunge a conclusione l'esame del bilancio, dopo le travagliate vicende del disegno di legge finanziaria. Esso comunque sbaglia, quando si illude di poter programmare l'attività altrui: è quanto potrebbe accadere nel settore del commercio, della cui importanza egli si dichiara ben consapevole. L'arretratezza del comparto distributivo è

innegabile, ed è aggravata dal fatto che la legislazione vigente non richiede nessuna qualificazione professionale. D'altra parte, la inflazione rende difficile allo Stato programmare, prima di tutto, se stesso.

Sono eccessive, afferma il senatore Vettori, molte critiche rivolte all'azione del Governo: non si può ignorare che la legge n. 675 può oggi entrare in funzione, essendosi completati i piani di settore, nè che l'azione degli istituti di medio credito (il livello medio delle cui operazioni è inferiore ai 200 milioni) interessa un settore vastissimo di piccole e medie imprese. Il credito all'artigianato è stato rifinanziato, anche se in misura forse inadeguata: necessaria è ora la definizione, in via legislativa, della distinzione tra impresa artigiana e vera e propria impresa industriale. Più gravi sono invece i problemi della grande industria, e soprattutto di quella pubblica: qui esistono enormi risorse tecnologiche, ma più gravemente si avvertono problemi di rigidità, difficoltà di finanziamento e ripercussioni negative nell'andamento dei cambi.

Il Ministero dell'industria, prosegue l'oratore, attende ancora che siano meglio definiti i suoi compiti, soprattutto in connessione con la accresciuta importanza della questione energetica; esso non può continuare ad essere la controparte delle associazioni sindacali per tutte le situazioni di crisi, comprese quelle i cui motivi non vanno ricercati nell'azione del Governo, ma nelle difficoltà della situazione sociale.

Ha quindi la parola per la replica il ministro Bisaglia, che dichiara di volersi soffermare sui punti più importanti che sono stati toccati dagli oratori intervenuti.

In primo luogo, il Ministro illustra la situazione dell'amministrazione, la cui inefficienza è stata lamentata da alcuni intervenuti: dal 1° gennaio 1970 al 1° gennaio 1979 i posti in organico sono diminuiti da 2.213 a 1.848 (a seguito dell'attuazione delle regioni), mentre il numero dei posti occupati è diminuito da 2.042 a 1.439. Esiste una grave carenza di tecnici e di primi dirigenti, anche se recentemente la Corte dei conti ha ratificato l'immissione in ruolo di 41 funzionari direttivi.

La lentezza delle procedure per il credito agevolato è innegabile, ed è in gran parte motivata dall'eccesso di garanzie richieste dalle leggi, prima fra tutte la legge n. 675 del 1977, della cui eventuale modifica già si stanno preoccupando i competenti uffici del Ministero. D'altra parte, afferma il Ministro, le leggi vigenti devono essere rispettate, così come deve essere rispettato il ruolo della Corte dei conti.

Il Governo, prosegue il Ministro, è impegnato nella difesa della lira, e del resto l'andamento dello SME sembra migliore delle previsioni: voci di imminenti svalutazioni vengono semmai diffuse ad arte da potenti debitori, interessati a che la svalutazione abbia luogo.

Nel sistema economico italiano, prosegue il Ministro, esistono imprese pubbliche (come l'Enel), imprese private (e tra esse si colloca anche la Montedison, in cui la partecipazione pubblica rimane minoritaria) e imprese a partecipazione statale: bisogna però riconoscere che anche le imprese private assumono spesso una rilevanza pubblica, come provano le discussioni in corso a proposito della FIAT. L'ossatura dell'industria italiana è comunque fondata sulla piccola e media industria, mentre appare per molti versi superato quel mito della grande industria che ha caratterizzato per anni la nostra struttura economica.

Il Governo — afferma il Ministro — ritiene oggi politicamente prematuro un dise-

gno di legge sullo statuto dell'impresa: ma intende presentare una sorta di « libro bianco », per avviare la discussione su questo tema.

Per quanto riguarda i temi specifici trattati dai vari oratori, il Ministro informa che il Governo sta per presentare un disegno di legge-quadro in materia di artigianato, in cui è contenuta una definizione (necessariamente unica per l'intero territorio nazionale) dell'impresa artigiana; che è stato ripresentato il disegno di legge sulle Camere di commercio; e che altri disegni di legge sono in corso di elaborazione. Per quanto riguarda le miniere, il Ministero intende tener conto delle recenti prospezioni compiute in collaborazione con l'ENI; per quanto riguarda il commercio, la linea seguita è quella dell'uniformazione con la legislazione degli altri Paesi della CEE.

Si passa quindi all'esame dell'ordine del giorno dei senatori Felicetti ed altri: esso viene accolto dal Governo ed approvato dalla Commissione.

Parlano poi per dichiarazione di voto il senatore Pollidoro, che annuncia il voto contrario del Gruppo comunista, e il senatore Spano, che annuncia l'astensione del Gruppo socialista.

La Commissione delibera quindi di incaricare il senatore Vettori di trasmettere rapporto favorevole alla 5ª Commissione nei termini emersi dal dibattito.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*  
CENGARLE*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Manente Comunale.**La seduta inizia alle ore 10,10.***IN SEDE REFERENTE****« Riordinamento della normativa in materia di previdenza in agricoltura » (233)**, d'iniziativa dei senatori Romei ed altri.  
(Esame e rinvio).

In via preliminare il sottosegretario Manente Comunale informa la Commissione che il Ministero del lavoro ha predisposto un disegno di legge di riforma della previdenza in agricoltura che sarà sottoposto al Consiglio dei ministri nella seduta che avrà luogo venerdì prossimo.

Il senatore Cazzato, preso atto di tale comunicazione, chiede, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del Regolamento, che l'esame del disegno di legge venga rinviato in attesa del deferimento di quello governativo.

Il Presidente ed il senatore Romei fanno osservare che il Governo aveva da tempo preannunciato tale provvedimento e che per tali motivi la Commissione aveva già rinviato l'esame del disegno di legge. La proposta del senatore Cazzato non viene quindi accolta dalla Commissione, alla quale riferisce il senatore Romei.

Il relatore, dopo aver compiuto un ampio *excursus* storico-sociale sulle vicende più significative che hanno motivato l'attuale sistema previdenziale in agricoltura, premette che la sua relazione si atterrà soprattutto

agli aspetti generali della vasta problematica previdenziale nel predetto settore.

Le questioni che abbisognano di urgente soluzione riguardano l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali e l'accertamento dei soggetti aventi titolo alle relative prestazioni (nel settore dell'agricoltura tali incombenze sono attualmente affidate al servizio per i contributi agricoli unificati — SCAU — che espleta quindi un servizio amministrativo per conto degli istituti previdenziali); il problema del livello delle aliquote contributive, aliquote che risultano inferiori di oltre la metà a quelle previste in altri settori produttivi; la necessità di individuare diversi parametri che non siano quelli in atto (salario medio contrattuale); la sperequazione dei trattamenti economico-previdenziali per i lavoratori agricoli rispetto a quelli vigenti in altri settori; la esigenza, infine, di risolvere l'annosa questione del confine tra agricoltura e industria per quanto concerne l'inquadramento previdenziale dei dipendenti delle cooperative di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli, questione attualmente risolta sulla base della natura giuridica dell'impresa.

Dopo aver ricordato a tale proposito che esiste il problema di colmare il vuoto legislativo creatosi a seguito della sentenza numero 185 del 1976, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 9 della legge n. 334 del 1968 (recante norme in materia di inquadramento previdenziale delle imprese cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli), il relatore Romei, richiamata l'attenzione della Commissione sulla necessità che i problemi elencati ricevano adeguata soluzione per evitare l'aumento di pericolose tensioni sociali all'interno delle categorie interessate, ricorda che l'attuale situazione della previdenza in agricoltura — per quanto attiene all'accertamento dei lavoratori agricoli — è caratterizzata dalla contemporanea esistenza

di elenchi di rilevamento e di elenchi cosiddetti a validità prorogata.

Il sistema in vigore — prosegue il relatore — agevola, tra l'altro, l'evasione contributiva che è addirittura incentivata da talune disposizioni della normativa vigente che, provocando di fatto una coincidenza tra gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, permettono dichiarazioni simulate e concordate.

Dopo aver quindi illustrato taluni dati concernenti le modifiche, rilevate nel triennio 1976-1978 in talune province, nel numero dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi con le qualifiche di « occasionali » (lavoratori occupati da 101 a 150 giornate annue), « abituali » (occupati da 151 a 200 giornate annue) e « salariati fissi » (operai a tempo indeterminato), il relatore Romei afferma che uno degli effetti macroscopici provocati dal sistema previdenziale vigente è quello di far gravare sulla previdenza forme di assistenza ai cittadini che godono di bassi redditi che più correttamente dovrebbero far carico alla collettività, cioè essere « fiscalizzate ». Osserva, quindi, come allo SCAU (da anni ormai senza Presidente e senza Direttore generale) restino affidati adempimenti inutili e sostiene che il Parlamento deve responsabilmente cercare di risolvere una situazione che rischia sempre più di divenire ingovernabile, anche se, certamente, si tratta di problemi di non facile soluzione, sol che si tenga conto che nel meridione d'Italia il sistema degli elenchi a validità prorogata costituisce sostanzialmente una forma indiretta di integrazione reddituale per le categorie meno abbienti.

Osservato poi che l'ammontare del prelievo contributivo deve essere differenziato sulla base della capacità reddituale delle imprese agricole (occorre riconoscere che non tutta l'agricoltura è povera), il relatore afferma che il disegno di legge in esame — che è poi in massima parte il risultato cui pervenne nella scorsa legislatura la Sottocommissione per l'esame del disegno di legge n. 1125 — si propone come principali obiettivi i seguenti: soluzione del problema dell'inquadramento previdenziale dei dipendenti di imprese cooperative di trasformazione

dei prodotti agricoli, problema attualmente controverso; introduzione di norme intese ad evitare le evasioni contributive (articoli da 2 a 7 del disegno di legge); modificazione del sistema attualmente basato sulle retribuzioni medie contrattuali; introduzione di nuove norme sul prelievo contributivo con la adozione del parametro del salario effettivo per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato; conferimento di una delega al Governo (articolo 24) ad emanare norme che garantiscano una corrispondenza tra il numero delle giornate lavorative risultanti ai fini del diritto alle prestazioni e quelle accertate agli effetti dell'obbligo contributivo, nonché che eliminino gradualmente lo squilibrio tra entrate contributive e costo delle prestazioni, che qualificano la previdenza nel settore agricolo avvicinandola a quella esistente in altri settori produttivi, che infine rivedano il sistema delle agevolazioni contributive; avvio di una più efficace azione di controllo diretta ad eliminare gli abusi e l'instaurazione di rapporti di lavoro fraudolenti; introduzione di miglioramenti nelle prestazioni previdenziali per allinearle a quelle di altri settori. Dopo aver infine sommariamente illustrato il contenuto dei cinque titoli di cui consta il provvedimento, il relatore conclude invitando la Commissione ad esprimersi in senso favorevole al disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

**« Contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) » (380).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Romei, sulla base dei dati documentali pervenutigli dall'ENPAIA ed inviati ai membri della Commissione, afferma che, conformemente al nuovo bilancio tecnico del fondo di accantonamento per l'indennità di anzianità in favore degli impiegati e dei dirigenti per l'agricoltura (redatto nel dicembre 1979), sarà necessario modificare le aliquote contributive indicate nel disegno di legge.

Riservandosi quindi di formalizzare emendamenti in tal senso, ribadisce l'opinione favorevole del Gruppo della democrazia cristiana sul disegno di legge.

Dopo che il Presidente ha dato lettura del parere (favorevole con osservazioni) espresso dalla Commissione agricoltura, il senatore Cazzato dichiara, a nome del Gruppo comunista, di essere contrario al disegno di legge che tra l'altro non tiene conto del dibattito generale sulla riforma della previdenza in agricoltura e dell'opinione espressa dalla Commissione d'inchiesta sui livelli retributivi nella scorsa legislatura. Egli si dichiara altresì favorevole allo scioglimento dell'Ente.

Il senatore Panico, dopo aver osservato che, a quanto gli consta, la stessa categoria di lavoratori considerata dal provvedimento, non è particolarmente interessata alla sua approvazione, ritiene opportuno acquisire informalmente il punto di vista delle organizzazioni sindacali, rinviando conseguentemente l'ulteriore seguito dell'esame del disegno di legge.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore Romei, pur favorevole alla proposta di rinvio, ribadisce quali sono le finalità del provvedimento e riafferma l'utilità dell'ente al quale la legge attribuisce precisi

compiti. Quanto al rilievo espresso dal senatore Cazzato in ordine all'elevata misura dell'indennità di liquidazione per i dirigenti (pari a 45 giorni per ogni anno di servizio) fa presente che si tratta di materia riservata dalla Costituzione alla contrattazione collettiva.

Replica quindi il sottosegretario Manente Comunale che, ricordate le attività espletate dall'ENPAIA, chiarisce il limitato scopo del provvedimento con il quale si intendono variare le aliquote contributive per aggiornarle ai dati del nuovo bilancio tecnico recentemente redatto.

Pur dicendosi favorevole alla proposta di rinvio, riafferma, quindi, la necessità di approvare sollecitamente il disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad una successiva seduta.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 31 gennaio, alle ore 9,30, per procedere alla votazione per la nomina di un Vice Presidente della Commissione, carica vacante da quando il senatore Manente Comunale è stato nominato Sottosegretario di Stato.

*La seduta termina alle ore 12.*

**IGIENE E SANITA' (12°)**

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

*Presidenza del Presidente*

PINTO

*indi del Vice Presidente*

COSTA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Vittoria Quarenghi.*

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**« Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri volontari della CRI » (445).**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

La Commissione riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio, dopo l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, le senatrici Marina Rossanda e Rosa Jervolino Russo, i senatori Spinelli e Pecorino nonché il presidente Pinto.

La senatrice Maria Rossanda, espressa, a nome del Gruppo comunista, una valutazione complessivamente positiva, sottolinea il particolare impegno richiesto dalla effettiva realizzazione dell'obiettivo della riqualificazione professionale degli infermieri, perseguito dal provvedimento. Le norme approvate dalla Commissione — prosegue l'oratrice — forniscono alle Regioni gli strumenti operativi necessari alla anzidetta riqualificazione (il cui processo attuativo non dovrebbe superare il periodo di sette anni) e rispondono alle esigenze più volte evidenziate dalla categoria, ponendo fine ai ritardi e alle inadempienze del passato. Auspica conclusivamente che le Regioni non siano sprovviste dei necessari mezzi economici.

La senatrice Rosa Jervolino Russo, concordando sul giudizio positivo espresso dalla senatrice Marina Rossanda, ritiene che il sistema delineato dal provvedimento sia corretto e funzionale offrendo garanzie di pratica realizzazione da parte delle Regioni, alle quali ne è demandata la pratica attuazione. Dopo aver ribadita la conformità degli articoli approvati alla normativa comunitaria in materia, conclude raccomandando l'esigenza di procedere sollecitamente ad una revisione del mansionario relativo ai compiti spettanti al personale infermieristico da parte degli organi competenti nonché alla presentazione di un organico disegno di legge in materia da parte del Governo.

Il senatore Spinelli annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge che, a suo giudizio, va nella giusta direzione. Egli manifesta la propria soddisfazione, in particolare, per l'approvazione dell'articolo 3 che sopprime, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge, tutti i corsi di formazione del personale infermieristico degli ospedali psichiatrici e, a partire dall'anno scolastico 1982-1983, anche quelli per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico, di cui alla legge n. 1046 del 1954. Ribadito che il provvedimento non ha natura di sanatoria, auspica che i servizi infermieristici che saranno realizzati nelle costituende unità sanitarie locali svolgano la propria attività, nell'ambito delle mansioni che competono loro, con piena ed adeguata responsabilità operativa.

Il presidente Pinto dichiara che il Gruppo repubblicano voterà contro il disegno di legge poichè, pur essendo consapevole dell'esigenza che il Servizio sanitario nazionale disponga di personale infermieristico qualificato, ritiene che il disegno di legge sia espressione di richieste di carattere corporativo e scaturisca dagli scioperi posti in atto dalla categoria nella scorsa estate. Il

Gruppo repubblicano ritiene che un provvedimento destinato ad incidere sul livello e sulla qualità delle prestazioni sanitarie, anche in considerazione della particolare responsabilità che compete al personale infermieristico professionale e che lo avvicina al medico, non possa essere assolutamente adottato sulla spinta di agitazioni sindacali di categoria; la normativa approvata peraltro, oltre a non essere conforme alle direttive comunitarie — soprattutto in riferimento al periodo richiesto dal secondo comma dell'articolo 1 per l'ammissione ai corsi di riqualificazione — ha il sapore di una obiettiva sanatoria e, in tal senso, contrasta anche con l'esigenza di ovviare al gravissimo fenomeno della disoccupazione giovanile. I vantaggi economici conseguenti alla sua introduzione — egli conclude — non saranno neppure idonei ad evitare la conflittualità che caratterizzerà la successiva fase destinata alla definizione del manzonario.

Il senatore Pecorino dichiara che il Gruppo del movimento sociale-Destra nazionale è contrario al provvedimento, che si inserisce in un contesto che si caratterizza per la arretratezza delle strutture, perchè esso rappresenta una ulteriore testimonianza di politica clientelare.

La normativa approvata agisce peraltro solo sul piano qualitativo — peraltro sorprendentemente dati i gravissimi episodi che denunciano la totale inadeguatezza del settore (cita emblematicamente il recente episodio rappresentato dalla somministrazione di anidride carbonica in luogo di ossigeno) — ma nulla prevede sul piano quantitativo e cioè relativamente al problema delle obiettive carenze di personale infermieristico in talune regioni.

Dopo avere anche osservato che la soppressione di tutti i corsi di formazione del personale infermieristico degli ospedali psichiatrici rappresenta un altro errore che si aggiunge alla non mai sufficientemente de-

precata legge su manicomi, rileva che il provvedimento, anche se in misura ridotta, deve essere inquadrato nella filosofia generale della riforma sanitaria, più volte criticata dal proprio Gruppo per la dequalificazione del medico a livello di burocrate.

Il relatore Costa richiama l'attenzione della Commissione, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, su talune correzioni formali degli articoli approvati che, a suo giudizio, si rendono necessarie.

Dopo un dibattito procedurale, al quale intervengono i senatori Merzario, Ciacci e la senatrice Marina Rossanda, la Commissione approva le proposte formulate dal relatore per l'anzidetto coordinamento formale.

La Commissione procede quindi alla votazione finale del disegno di legge.

#### IN SEDE REFERENTE

« Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 » (483).

(Rinvio dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Del Nero, relatore alla Commissione, rilevato che il disegno di legge riproduce il testo di quello approvato dal Senato nella passata legislatura, decaduto a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, e considerato il carattere di urgenza che la sua approvazione riveste per le indempienze determinatesi a livello comunitario, prospetta l'opportunità di richiederne al Presidente del Senato il trasferimento dalla sede referente a quella deliberante, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso il proprio assenso, la Commissione concorda all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per l'industria Rebecchini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

#### *alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

421 — « Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee »: *parere favorevole*;

#### *alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

342 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975: *parere favorevole*;

#### *alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

632 — « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 684, concernente misure urgenti per la riduzione dei consumi di olio combustibile nel settore della produzione di energia elettrica »: *parere favore-*

*vole con osservazioni e condizionato all'introduzione di emendamenti;*

#### *alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

233 — « Riordinamento della normativa in materia di previdenza agricola », d'iniziativa dei senatori Romei ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

#### *alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

668 — « Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari »: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamento.*

### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

#### *alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

668 — « Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari »: *parere favorevole.*

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI****Giunta delle elezioni  
e delle immunità parlamentari**

*Giovedì 31 gennaio 1980, ore 15,30*

---

**1ª Commissione permanente**

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

*Giovedì 31 gennaio 1980, ore 10 e 17*

---

**5ª Commissione permanente**

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

*Giovedì 31 gennaio 1980, ore 10*

---

**6ª Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Giovedì 31 gennaio 1980, ore 10 e 17*

---

**7ª Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Giovedì 31 gennaio 1980, ore 9,30*

**9ª Commissione permanente**

(Agricoltura)

*Giovedì 31 gennaio 1980, ore 9*

---

**10ª Commissione permanente**

(Industria, commercio, turismo)

*Giovedì 31 gennaio 1980, ore 16*

---

**11ª Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Giovedì 31 gennaio 1980, ore 9,30*

---

**12ª Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

*Giovedì 31 gennaio 1980, ore 12*

---

**Commissione parlamentare d'inchiesta sulla  
strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio  
di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia**

*Giovedì 31 gennaio 1980, ore 9,30*